

CLVII.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Si approva il processo verbale della seduta precedente, dopo che i senatori Buonamici e Borgatta hanno dichiarato di associarsi alla commemorazione del senatore Saracco — Sunto di petizioni — Il senatore Vischi propone, ed il Senato approva, che su alcune di esse la Commissione abbia a riferire con speciale urgenza — Elenco di omaggi — Presentazione di disegni di legge — Comunicazioni — Congedi — Commemorazione dei senatori Miceli, De Angeli, Ascoli e Pucci; vi si associano i senatori Pedotti, Cefaly, Cavalli, Rossi Luigi, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina — Si rinvia la discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331) — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Cerruti A. al ministro della guerra — Sorteggio degli Uffici — Il senatore Conti svolge una sua proposta di legge, che il ministro di agricoltura, industria e commercio dichiara d'accettare con riserva — Il Senato ne delibera la presa in considerazione — Annunzio di una proposta di legge del senatore Cunevaro — Iniziasi la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A) — Discorso del senatore Cavasola.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, della guerra, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Non è per aggiungere parole più belle a quelle pronunciate ieri, con tanta sincerità e con tanto dolore, dal nostro onorevole Presidente in memoria del defunto senatore Saracco, che io ho chiesto di parlare; ma unicamente perchè desidero che anche da questa parte della nostra assemblea, oltre che dalla Presidenza e dal Ministero, venga una parola che ricordi la perdita che l'Italia ed il Senato hanno fatto colla morte di Giuseppe Saracco.

Ed io in particolar modo ho desiderato questo, perchè mi sta nella mente il ricordo di un giorno in cui, trovandomi nella nostra biblioteca, vidi entrarvi l'onorevole Saracco e in un certo momento barcollare e minacciar di cadere, come infatti avvenne, cadendo egli proprio nelle mie braccia. Questo fatto mi procurò un'impressione profonda ed in questa occasione mi si è ravvivata la memoria di esso. Il povero Saracco si riebbe da quel triste caso, ma, purtroppo, in me restò il doloroso presagio che oggi è divenuto realtà. Per queste ragioni, come senatore e come amico stretto del perduto uomo, io ho creduto di aggiungere questo mio lamento a quello che, con tanta eloquenza e tanto dolore, pronunciò ieri il nostro Presidente.

Certo, come la morte del Saracco fu danno e duolo di tutta l'Italia e del Senato, così il Senato e l'Italia tutta ricorderanno sempre la perdita dell'uomo insigne. (*Benissimo*).

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Ieri quando l'illustre Presidente ha commemorato Giuseppe Saracco, ci trovavamo qui presenti il senatore Rattazzi, il quale è vice-presidente del Consiglio provinciale di Alessandria, di cui era presidente il Saracco, ed io che appartengo alle valli Acquesi. Non abbiamo creduto di prendere la parola essendo parso non solo a noi, ma a parecchi altri colleghi, che la commemorazione dell'illustre estinto, seguita immediatamente dalla sospensione della seduta, conservasse maggiore solennità limitandola ai due discorsi del Presidente del Senato e del ministro rappresentante del Governo, che con tanta autorità ed elevatezza di concetti e di forme avevano ricordato le eminenti virtù del compianto statista.

Ma poichè oggi l'onorevole senatore Buonamicì ha creduto di pigliare la parola sull'argomento, io che mi trovo presente, sicuro di rendermi interprete anche del pensiero dell'amico e collega Rattazzi, dico che noi di gran cuore ci associamo agli onori che l'egregio nostro Presidente ha reso ieri alla memoria dell'illustre e compianto Giuseppe Saracco. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il processo verbale della seduta di ieri si intenderà approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni inviate al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

« N. 252, 254, 258, 263, 266. Il Consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) ed altri 42 comuni esprimono voti al Senato perchè ai bilanci comunali vengano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge sul Mezzogiorno (15 luglio 1906, n. 385).

« 253, 259. I Consigli provinciali di Brescia e Porto Maurizio fanno voti per l'approvazione del disegno di legge "Sgravi dei bilanci comunali e provinciali delle spese per i servizi pubblici governativi".

« 255. Corsi Luigi, vicesegretario comunale, Moltoni Filippo, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione provinciale dell'interno, Vanni Luigi, ufficiale nell'Amministrazione postale e telegrafica, ed altri, quali rappresentanti degli impiegati residenti a Viterbo, esprimono voti al Senato perchè nel disegno di legge sul "Riposo settimanale" sia riconosciuto il diritto a tale riposo anche agli impiegati in qualsiasi modo addetti a pubblici uffici e servizi ».

« 256. I notai del collegio notarile del distretto di Torino esprimono voti per la soppressione dell'art. 41 del disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

« 257. Giuliano Nicola, ufficiale giudiziario alla Corte di Cassazione di Torino, esprime voti in merito al disegno di legge "Cassa di Previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari" ».

« 260. Il Consiglio comunale di Scordia (Catania) fa voti al Senato pel miglioramento del servizio ferroviario in Sicilia ».

« 261. La Federazione chimico-farmaceutica regionale veneta, esprime voti in merito al disegno di legge "Riposo settimanale" ».

« 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270. I rappresentanti delle Opere di beneficenza e delle Confraternite di Palermo, con 47 identiche e separate petizioni, la signora Monteforte Ignazia da Scicli (Siracusa) le signore Carbonaro Giovanna, Amore Petra, Rizzottolo Concettina, e Vincenza, da Modica (Siracusa), la famiglia Vanni, i rettori della pia opera Navarro di Palermo, il signor Francesco Vanni, duca d'Archirafi, quale fidecommissario dell'eredità del fu Raffaello Vanni Seniere, donna Maria Carini nata Curti dei principi di Santa Flavia (Palermo), esprimono voti al Senato, circa il disegno di legge, "Provvedimenti a favore dell'ospedale civile a Palermo e riforma di lasciti esistenti in Sicilia" ».

VISCHI. Domando la parola sulle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Le prime petizioni delle quali si è data lettura, riguardano una gravissima questione, cioè quella relativa alla posizione fatta a molti comuni, specialmente del Mezzogiorno, in seguito alla legge così detta *del Mezzogiorno*.

La questione è di gravissima importanza e di urgenza; per cui io vorrei pregare l'illustre Presidente, di voler sollecitare la nostra Commissione sulle petizioni a riferire con speciale

urgenza, perchè davvero tutti i comuni del Mezzogiorno, dalla legge cui ho accennato, sono stati messi nella condizione di non poter far più i loro bilanci, perchè mancano di gran parte del loro attivo. Ecco perchè è urgente, indispensabile, che una parola sia detta anche da questo Alto Consesso per provocare gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onor. Vischi. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

La Presidenza quindi farà premure presso la Commissione delle petizioni, affinchè voglia riferire con sollecitudine su queste petizioni.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il signor Francesco Bruno, di Augusta: *Il porto di Augusta* (Cenno storico).

Il Presidente del Congresso agrario di Milano: *L'Argentina agricola* (Conferenza tenuta in Milano dal dott. Carlo Girola).

Il Presidente della Deputazione provinciale di Rovigo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905*.

Il signor Matteo Anastasio, segretario comunale di Spadafora S. Martino: *Il Matrimonio*.

L'onor. Ufficio della R. Marina, presso l'Esposizione di Milano, per desiderio di S. E. il ministro della Marina: *Monografia sulla R. Marina italiana all'Esposizione di Milano del 1906*.

Il signor Mario Sangiorgi, comandante i pompieri civici di Lecco: *Necessità di una disposizione legislativa che renda obbligatoria l'assicurazione dei pompieri contro gli infortuni derivanti dai loro servizi*.

Il Presidente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Raccolte planctoniche fatte dalla R. nave Liguria nel viaggio di circumnavigazione del 1903-905 sotto il comando di S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi* (vol. I, fasc. 1°-2°).

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Atti della Commissione cen-*

trale dei lavori per le dogane per la sessione 1095-906 (« Annali dell'industria e del commercio », 1906).

Il Presidente dell'Istituto Storico italiano, Roma: « *Liber ad honorem Augusti* », di Pietro da Eboli, secondo il codice 120 della biblioteca Civica di Berna (« Fonti per la storia d'Italia »).

Il Presidente del R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, Firenze: *Il Referendum legislativo*. (Studio sulla democrazia elvetica).

La signora Irene De Bonis de' baroni De Nobili, Napoli: *Intorno ai merletti abruzzesi* (Conferenza letta nel teatro Marruccino di Chieti il 29 ottobre 1905).

La signorina Cristina Colocci, Iesi: *Alcuni componimenti poetici del marchese Antonio Colocci*.

L'onor. senatore Giovanni Mariotti, Parma: *L'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921*.

Il prof. Michelangelo Cirotti, Roma: *Sulla riforma della scuola media di primo grado* (Lettera agli onorevoli deputati al Parlamento Italiano e senatori del Regno).

Il signor Roberto Del Monte, Roma: *Della riforma organica didattico-economica della scuola media italiana di primo grado*.

Il Direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma di quel R. Istituto per l'anno scolastico 1906-907*.

Il Direttore dell'Officina di deposito e di pubblicazioni di Montevideo: *Memoria del ministro delle relazioni estere presentata all'onorevole Assemblea generale nel primo periodo della XXII legislatura* (tomo II, 1904-905).

Il Commissario generale dell'Esposizione internazionale del 1900, Parigi: *Il bilancio di un secolo, 1801-1900* (tomo III).

L'onorevole Sindaco del comune di Firenze: *Annuario statistico di quel comune con uno studio sui comuni limitrofi* (anno III, 1905).

Il prof. dott. Raffaele Gurrieri, Bologna: *Atti del primo Congresso della Federazione italiana fra le Associazioni dei liberi docenti* (Roma, 30-31 marzo, 1-2 aprile 1906).

Il Direttore del R. Osservatorio astronomico in Roma: *Calendario di quel R. Osservatorio astronomico per l'anno 1907*.

L'onorevole Ministro della pubblica istruzione, Roma: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini* (vol. I: « Letteratura »).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge:

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del R. decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626;

Estensione agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio e ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di alcune comunicazioni pervenute alla Presidenza.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Roma, 3 gennaio 1907.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1906.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 14 gennaio 1907.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di dicembre 1906.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 16 gennaio 1907.

In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima

quindicina del corrente gennaio non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 17 gennaio 1907.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di dicembre 1906.

« Unisco le relazioni ed i Regi decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« *Il Ministro*
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti ed al ministro dell'interno di queste comunicazioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Carafa D'Andria chiede un congedo di quindici giorni per la sventura che ebbe colla perdita di sua madre; ed i senatori Ponsiglioni e Pasolini-Zanelli chiedono congedo per motivi di salute, essendo entrambi malati.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

**Commemorazioni dei senatori
Miceli, De Angeli, Ascoli e Pucci.**

PRESIDENTE. Signori senatori, facendo seguito alla triste commemorazione di ieri debbo oggi ricordare altri quattro carissimi colleghi testè estinti.

Un benemerito e caro collega ci ha lasciato subito dopo l'ultima nostra seduta del dicembre scorso: il senatore Luigi Miceli.

Fin dalla prima giovinezza, la sua vita fu sacra alla patria. Tutto inteso al bene di lei, l'interesse personale non ebbe mai parte nelle sue azioni: — carattere saldo ed intemerato, — egli fu sempre coerente a se stesso.

Nato a Longobardi (Cosenza) il 7 giugno 1824, si spense in Roma il 30 dicembre 1906, a 82 anni.

D'indole vivace ed ardente, la sua adolescenza fu una febbre continua di aspirazioni e di lotte per la libertà politica del nostro paese. Non ancora compiuti 23 anni, fu uno dei più attivi cooperatori all'insurrezione della Calabria: per sfuggire alla polizia borbonica, dovette riparare a Corfù.

Fra i più strenui difensori del Vascello nel 1849, dopo il prevalere dei Francesi, recossi a Genova, dove divenne più tardi caloroso propugnatore della spedizione di Garibaldi. Questi faceva assegnamento sull'insurrezione siciliana: e, quasi al momento di salpare da Quarto, giunge al Miceli un telegramma annunziante domati a Palermo gl'insorti, di cui non restava che un gruppo isolato presso Marsala. Per non far ritardare (e forse abortire) la spedizione, Miceli tiene la notizia per sé e la comunica solo a Garibaldi quand'erano già in alto mare: del che il generale gli fu singolarmente grato.

Compiuto valorosamente il dover suo in quella memoranda impresa, noi vediamo di nuovo il Miceli nella guerra del 1866 segnalarsi splendidamente a Bezzecca. A lui era stata altresì affidata l'alta direzione della giustizia militare nei corpi garibaldini.

Deputato successivamente di Paola, di Sala Consilina, di Cosenza, di Gioia del Colle, di Pozzuoli, fu eletto vice-presidente della Camera e due volte nominato ministro di agricoltura, industria e commercio: durante il quale ufficio, le precipue sue cure egli rivolse alla circolazione bancaria ed agl'istituti di emissione.

Attivissimo nei lavori del Parlamento, fu vicepresidente della Giunta generale del bilancio: e prendeva spesso la parola, specialmente nelle questioni di politica estera.

Entrò in Senato il 17 novembre 1898; ma, la cagionevole salute da qualche anno più non gli consentiva di frequentarne le adunanze.

Conservando anche in età matura la vivacità giovanile, gelosissimo dell'onore e della dignità nazionale, scattava con fuoco ad ogni atto che a lui sembrasse, anche solo da lontano, comprometterli.

Ma quanto era energico ed onestamente altero nella vita pubblica, altrettanto era modesto, mite, affettuoso, cortese, nella vita privata e nel conversar familiare.

Per la integrità del suo carattere, unita ad una grande bontà e dolcezza, era altamente stimato ed amato: simpatico a tutti.

Il rimpianto unanime, ed in particolar modo quello della sua Calabria, mostra quanto profondamente egli visse nel cuore de'suoi concittadini.

Il Senato ha perduto un carissimo e venerato collega: l'Italia uno fra i più benemeriti suoi figli. (*Approvazioni*).

Un'esistenza non meno operosa e benemerita, benchè esplicitasi sopra un campo affatto diverso, fu quella del senatore Ernesto De Angeli, morto a Milano il 17 di questo mese a soli 57 anni.

Nato a Laveno il 29 gennaio 1849, dovette — per la morte del padre — troncarsi gli studi d'ingegnere e prendere un modesto impiego nel cotonificio Cantoni, a Milano. Nei ritagli di tempo, egli amministrava una piccola tintoria suburbana, che (aiutato dal Cantoni, il quale sapeva apprezzare il valore di quel giovane) venne a poco a poco ampliando e trasformando.

Comprato dalla Società anonima del Cotonificio Cantoni lo stabilimento della Maddalena, esso venne poi assunto da una Società in accomandita, di cui fu gerente il De Angeli: il quale, valendosi allora dei molti viaggi e dei lunghi studi, con quel raro senso pratico che lo distingueva, seppe portare quell'opificio industriale a tale altezza da renderlo il primo d'Italia, sia per la precisione ed estensione del macchinario, sia per la perfezione dei prodotti: per modo che le sue stoffe stampate di cotone, per la morbidezza del tessuto, per la grazia e finezza del disegno, per la vivacità dei colori e per la mitezza del costo, possono gareggiare con le migliori delle fabbriche straniere.

Nè l'attività del De Angeli si arrestava a quello stabilimento. Oltrechè con esso diede un grande sviluppo all'industria cotoniera, egli incoraggiava nuove utili imprese, egli dirigeva riviste tecniche ed economiche. Ed in questo fu mirabile: chè mentre si occupava indefessamente della perfezione del lavoro, attendeva con non minore sollecitudine a migliorare la condizione morale ed economica dei lavoratori, vegliando a che la più stretta giustizia regnasse nelle relazioni fra soprintendenti e

operai, e a che questi fossero sovvenuti equamente nei loro bisogni.

Fu egli che fondò l'Associazione degli utenti di macchine a vapore e quella fra gl'industriali per prevenire gl'infortunii sul lavoro, delle quali venne fatto presidente.

Presidente della Camera di commercio, cooperò efficacemente alla riforma doganale del 1887: presidente del lanificio di Gavardo, della Società lombarda per la distribuzione dell'energia elettrica del Ticino, del Circolo commerciale e industriale, della Banca cooperativa milanese, del Museo commerciale di Milano da lui iniziato, membro del Consiglio superiore d'industria e commercio, del Consiglio comunale, in tutti codesti uffici, insieme ad una rara competenza tecnica portò sempre la rettitudine la più specchiata, l'amore e la benevola equità verso l'operaio, la spontanea genialità dell'artista.

Fatto senatore il 25 ottobre 1896, si occupava con particolare amore delle questioni sociali; fece parte della Commissione speciale pel disegno di legge sugl'infortunii e sul lavoro delle donne e dei fanciulli, recandovi il tesoro de' suoi saggi consigli fondati sul lungo studio e sulla grande sua esperienza.

Le numerose occupazioni che lo trattenevano a Milano, e ultimamente la lunghissima sua malattia, non gli consentivano più di recarsi fra noi: ma ad ogni questione economica o sociale che si dibatteva in Senato, egli mostrò sino all'ultimo il più vivo interesse.

La vita di Ernesto De Angeli fu un servizio continuo ed efficace per il proprio paese: vita, non di parole, ma di fatti. Mentre dava un potente impulso allo sviluppo dell'industria, egli vedeva nell'operaio, non solo uno strumento di produzione, ma altresì l'uomo che lavora e che soffre, che ha bisogni economici e morali. E l'operaio, che si sentiva trattato con giustizia ed amore, corrispondeva disciplinato e riconoscente; — mostrando con ciò che il fondo del nostro popolo è buono, e che solo per questa via si possono risolvere poco a poco dalla radice le questioni sociali.

All'estinto e benemerito collega il tributo del nostro affetto: alla famiglia sconsolata possa riescire di qualche conforto il nostro sincero rimpianto. (*Benissimo*)

Due giorni dopo, il 21 gennaio corrente, cessava di vivere a Milano un altro nostro collega di fama europea, il senatore Graziadio Ascoli, nato a Gorizia il 16 luglio 1829.

Glottologo insigne, egli tenne dal 1860 la cattedra di glottologia comparata nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; fu più volte membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, socio delle più rinomate Accademie scientifiche italiane e straniere, e senatore del Regno dal 26 gennaio 1889.

Avviato dai genitori al commercio, nei ritagli di tempo egli non si occupava se non dello studio comparato delle lingue: e la passione sua per questi studi fu tale che, lasciata ben presto ogni altra occupazione, vi si consacrò totalmente, ponendo in non cale ogni privato interesse.

Dopo avere, a soli quindici anni, pubblicato un opuscolo in cui mostra le affinità del dialetto friulano col valacco, — dopo avere, pel primo, tradotto in italiano i più antichi inni dell'India, nel 1854 e 1855 pubblicò i suoi *Studi orientali e linguistici*, che rivelarono in lui un maestro, e fermarono l'attenzione dei dotti i più eminenti in questa materia.

Gli *Studi critici* sull'origine e sulla filosofia delle lingue, che vi tennero dietro, gli apersero la via ad importanti scoperte, di cui rese conto nelle principali riviste italiane e straniere, e segnatamente nell'*Archivio Glottologico Italiano*, che egli fondò con un altro insigne orientalista, Giovanni Flechia.

I suoi *Corsi di glottologia*, tradotti in inglese e tedesco, gli valsero il premio Bopp dell'Accademia di Berlino. — Tradotte pure in varie lingue, le sue *Lezioni di fonologia comparata* ne fecero altamente apprezzare l'autore anche in America.

L'Ascoli portò con amore la speciale sua attenzione sulle lingue derivate dal latino, ne fissò il numero ed i gruppi, risolvendo questioni fin allora assai dibattute ed incerte.

Nelle riunioni e nei congressi scientifici di linguistica, la sua parola era sempre ascoltata con religiosa attenzione; e la profonda evidenza de' suoi argomenti portava la luce sui problemi i più difficili.

La morte dell'onor. Ascoli è una grave perdita per la glottologia: per questa scienza mirabile, la quale — mentre, con lo svelarci le affi-

nità fra le lingue le più diverse, viene a conferma della fraternità umana - nella figliazione di esse e nello sviluppo della parola esteriore, parlata, ci mostra lo sviluppo della parola interna, di cui la prima non è che l'espressione: lo sviluppo quindi dell'umano pensiero. - E, d'altro lato, con l'esame comparativo dei vocaboli esprimenti nelle diverse lingue la medesima idea, essa ce ne rivela il senso recondito e reale, - e ci fa riconoscere nel linguaggio umano il custode inavvertito di una profonda sapienza.

Gli uomini del valore di Graziadio Ascoli in questi studi non sono frequenti. È quindi ben naturale che il Senato ne rimpianga vivamente la perdita, come collega e come scienziato. (*Approvazioni*).

Ed ancora un altro collega perdemmo l'altro giorno, 28 corrente, nel senatore Guglielmo Pucci, nato a Napoli il 4 settembre 1824.

Dedicatosi fin dalla prima giovinezza agli studi d'ingegneria navale, ben cinquant'anni di solerte servizio egli prestò nel nostro naviglio, dove fu successivamente direttore delle costruzioni, direttore generale del materiale, ed ispettore generale del genio navale.

Gli onorevoli De Saint-Bon e Brin lo ebbero cooperatore intelligente ed attivissimo nei colossali loro lavori per la nostra marina; ed a lato dei loro nomi ha ben diritto di figurare quello di Guglielmo Pucci; poichè, dal punto di vista pratico, non meno utile dell'opera di chi crea il concetto è l'opera di colui che sa afferrarlo, comprenderlo, immedesimarsene, e spendervi intorno quelle minute ed assidue cure che sono indispensabili ad incarnarlo e renderlo efficace.

E quando questa laboriosità sapiente e diuturna è accompagnata dall'integrità del carattere in tutta una lunga esistenza, ben si può dire che un uomo non ha vissuto invano e che ha bene meritato del suo paese.

Nominato senatore il 21 novembre 1901, l'età e la salute non gli permisero di prendere una parte molto attiva ai nostri lavori: ma la nobile sua figura rimarrà utile esempio ed incoraggiamento alla giovane generazione ed uno dei cari ricordi del Senato. (*Benissimo*).

PEDOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDEENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Dopo la bella affettuosa commemorazione che il nostro illustre Presidente ha fatto del compianto senatore De Angeli, vogliate, onorevoli colleghi, consentire ch'io pur dica alcune parole ad onorarne fra voi la cara memoria. Nativo della stessa terra, sulle ridenti sponde del Lago Maggiore, ed a lui legato da antica affettuosa amicizia, sebbene cresciuto in tutt'altro campo di attività, io verrei meno ad un dovere del cuore, se in questa ora mesta non mi associassi al venerando uomo che presiede questa alta assemblea, per dirvi a mia volta quanto grave perdita hanno fatto, con la morte così immatura d'un uomo quale fu Ernesto De Angeli, e il Senato del Regno e il gran mondo industriale e commerciale italiano e le migliaia di operai del suo grandioso stabilimento e la città di Milano - il campo principale della sua attività e della sua fortuna - e infine, coi congiunti suoi tutti, la sua e mia terra natale.

Già la parola eloquente del nostro Presidente vi ha detto chi è stato questo uomo, il quale su per l'erta aspra e faticosa della vita, muovendo, tutto solo e giovinetto ancora, quasi dai piedi della salita, e con nessun altro aiuto che quello delle sue innate virtù (della sua laboriosità infaticabile, del suo coraggio, della sua perseveranza, della mente chiara e perspicace che sempre più si fecondava di sapere ed infine del suo forte carattere e del suo gran cuore), è vittoriosamente pervenuto là dove si raccoglie il premio delle sudate fortune e degli onori; - chi è stato quest'uomo che verso l'alto giungendo non ha sostato a godere solo, come pur tanti fanno, dei conquistati beni, ma allora appunto, sospinto dalle ingenite feconde sue virtù, allora appunto più divenne alacre e più perseverò nelle opere; nè per sè solo, ma sì e più per l'altrui bene, per il meglio delle classi lavoratrici, per il meglio delle attività e fortune economiche della patria.

Promotore e, potrebbe dirsi, creatore in Italia di una grandiosa industria - quella della stampa dei tessuti - che prima di lui era qui pressochè sconosciuta - il De Angeli, e con l'infessato lavoro, e col molto studio, e con le intelligenti coraggiose iniziative (iniziative dopo molti anni da altri seguite, ma facilmente seguite, poichè egli aveva spianata la via e additata la mèta)

il De Angeli seppe portar quell'industria, non facile e complessa, a tal grado di sviluppo e prosperità che oggi la sua produzione annua rappresenta un valore di oltre settanta milioni di lire; a talchè mentre fino a pochi decenni or sono l'Italia era per cotali articoli completamente tributaria dell'estero, essa è or giunta ad esportarne già, con vantaggiosa concorrenza, per circa 15 milioni all'anno.

Sarebbe sol questo un insigne titolo di benemerenzia; ma in altri più rami della produzione industriale doveva la feconda attività di questo uomo esplicarsi. Ed egli fu presidente, dalla fondazione (1897) della Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, la quale impiantò ed esercita la centrale elettrica di Vizzola, la più grandiosa centrale d'Europa — che toglie alle acque del Ticino ben la forza di 24000 cavalli, ed altre colossali officine ha testè finito di impiantare a Turbigo e Castellanza, ed altra ne sta ora impiantando a Brusio, cosicchè disporrà in totale di 50000 cavalli. Ed egli fu presidente, dal 1896, del Lanificio di Gavardo; ed egli appartenne ai Consigli d'amministrazione di parecchie altre società industriali. E fu inoltre, fin dal 1883, presidente fondatore della Banca cooperativa milanese, che ebbe prosperoso sviluppo e possiede ora un capitale di forse quattro milioni.

Ma fu nel campo della economia sociale dove la geniale iniziativa, dove l'eletta mente ed il cuore chiaroveggente e filantropico di Ernesto De Angeli specialmente stamparono orme profonde.

Curante dei suoi operai, che sono più e più migliaia, come un affettuoso padre di famiglia, senza tregua egli s'interessava del loro benessere materiale e morale: così, fin dal 1881 (da oltre un quarto di secolo) istituiva una Cassa di sussidi per malattia, ad esclusivo carico della sua azienda; così, egli chiamò la mano d'opera a partecipare ai profitti dell'esercizio; così costruì per i bambini dei suoi operai un asilo infantile modello, asilo ch'egli dedicava alla santa memoria di sua madre (sua madre per la quale egli ebbe tale un culto che, a quanto conoscevano nell'intimità, rendeva più cara e simpatica la di lui nobile e bella figura); così egli fu tra i primissimi ad assicurare a proprie spese gli operai contro le conseguenze degli infortuni nel lavoro, un decennio prima

che l'obbligo ne venisse imposto dalle leggi, ad un tempo fin d'allora mirabilmente curando la più estesa applicazione degli apparecchi di prevenzione. E così fu pure tra i primissimi ad inscrivere gli operai alla Cassa Nazionale di previdenza, assumendosi il pagamento dei contributi annui non solo, ma anche l'ingentissima spesa di tutti i contributi arretrati.

Nè alla propria industria soltanto limitò il De Angeli l'applicazione di questi larghi e sani concetti umanitari, ma con l'opera sua, con la parola e con la penna, prendendo attiva parte ad innumerevoli congressi, in Italia ed all'estero, egli contribuì a tutte le pubbliche affermazioni che di quei concetti in quest'ultimo decennio si sono avute. E non ciò solo, ma in Milano, riuniti attorno a sè, coll'efficacia della sua propaganda di parole e di fatti, un manipolo di valorosi industriali, egli diede vita a tre istituzioni di pubblica utilità, che certo tornano a vanto della grandiosa e laboriosa metropoli lombarda; e di tutte e tre fu e rimase dalla fondazione il Presidente: l'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore, quella fra gli Industriali d'Italia per prevenire gl'infortuni sul lavoro, che conta ora più di 2000 soci con 400,000 operai, e fu ed è cotanto benefica; e infine la tanto umanitaria Associazione medica per la cura degli infortuni del lavoro.

Fautore convinto della diffusione della istruzione e coltura tecnica, il De Angeli appartenne fin dal 1883 al Consiglio direttivo della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri; e dal 1886 presiedette il Comitato direttivo della rivista tecnica *L'Industria* da lui fondata in unione ad un gruppo di amici, industriali e tecnici.

Un simile uomo, così singolarmente dotato di splendide energie intellettuali e fattive, non poteva non essere per tempo additato all'estimazione dei suoi concittadini e non essere chiamato alle pubbliche cariche; nelle quali, come ad esempio quale presidente della Camera di commercio di Milano durante gli anni 1888-89, e poi nel Consiglio comunale, dove siedette per ben 15 anni, egli dette largo contributo d'opere, e prove sicure della sua illuminata laboriosità, del suo alto interessamento al pubblico bene. Notevole fra l'altro la parte preponderante ch'egli ebbe nella Commissione che studiò e concretò il riordinamento finanzia-

rio di Milano colla soppressione della cinta murata, d'onde il recente straordinario sviluppo della città nel campo edilizio economico e finanziario.

Ed altri ed altri ancora furono i campi della sua attività; ma io ricorderò solo come egli sia stato spesso ricercato ed ascoltato consigliere nelle negoziazioni dei nostri trattati di commercio. E a questo proposito permettete ancora ch'io ricordi — a meglio lumeggiarne la elevatezza delle idee ed il modo largo e sicuro in cui egli intendeva gl'interessi del paese — che mentre per il passato, ravvisandola necessaria, egli reclamava protezione alle nostre industrie, ora che queste fatte adulte e vigorose più non giudicava averne assoluto bisogno, egli pel primo sosteneva potersi e doversi preferire quegli accordi commerciali che più tornassero vantaggiosi alle produzioni della nostra agricoltura.

Nel 1896 — ora è compiuto un decennio — Ernesto De Angeli è entrato a far parte di questo alto Consesso, e meritamente egli vi doveva entrare.

Dell'opera da lui qui svolta, della parte che ei prese, con l'autorità che gli veniva dalla competenza e dalla dottrina, alle discussioni di carattere sociale ed economico, del lavoro suo quale membro della Commissione permanente per le tariffe ed i trattati o quale membro della Commissione del Consiglio superiore del lavoro, io nulla aggiungerò a quanto già disse il nostro illustre Presidente.

Questo mi concederete bensì ch'io accenni: che la grande e feconda attività sua, oltre al largo censo, acquistaron a lui ed alla sua Ditta innumeri distinzioni ed onorificenze nostrane e straniere, ma che di tutte quelle a lui personalmente conferite, queste maggiormente egli pregiava: la grande medaglia d'oro triennale che fin dal 1882 gli veniva decretata dall'Istituto Lombardo di scienze e lettere per avere introdotto in Italia una industria nuova; e poscia la Croce di cavaliere del lavoro. E a quest'ultima giustamente ei teneva, comechè la vita sua è stata quella di un indefesso lavoratore che col lavoro proprio ha promosso, sviluppato, fecondato il lavoro degli altri.

Eppure questa vita così operosa e feconda, questa vita che, in mezzo alle gravi cure degli innumeri affari e delle svariatissime occupa-

zioni, lo spirito colto e gentile e l'animo buono e generoso di Ernesto De Angeli sapeva anche allietare col culto del bello, — avvegnachè la di lui casa era pure signorilmente aperta ad uomini di arte e di lettere, — questa vita così produttrice di bene, doveva spegnersi, purtroppo, assai anzi tempo.

Il compianto nostro collega, l'amico a me carissimo, è spirato non ancora cinquantottenne, dopo una lunga crudele malattia che già da oltre un anno lo aveva condannato alla quasi completa inazione, amarissimo destino per lui che solo lavorando viveva.

L'ultima volta ch'egli apparve in pubblico fu alla inaugurazione fattasi in Milano della Torre Umberto I^o, quale presidente ch'egli era del Comitato per il monumento al compianto Re.

Il 19 del mese che oggi finisce, Milano ha reso alla salma di Ernesto De Angeli così solenni imponenti onoranze come di rado accade ad un semplice cittadino; ma Milano sentiva di dovere glorificare in quell'estinto uno dei più splendidi esempi di uomini che saliti per proprio valore in alta fortuna così operosamente vivono e così utilmente operano da imporsi alla generale ammirazione.

E dopo le onoranze della grande Milano, la mia piccola Laveno accolse mesta e piangente la spoglia del suo chiarissimo e diletto figlio, per darle l'estremo riposo.

In nome di questa terra che entrambi ci vide fanciulli, in nome dell'affetto grande che a lui mi legava, io mando da questo seggio un ultimo saluto e una voce di alto rimpianto alla cara memoria del senatore De Angeli. (*Approvazioni*).

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. L'onorevole nostro Presidente ha ricordato di Luigi Miceli la vita di cospiratore, di rivoluzionario, di soldato in tutte le battaglie combattute dal 1847 in poi per la unificazione e redenzione politica d'Italia, la vita parlamentare e di ministro, ed ha dimostrato come la lunga, laboriosa e virtuosa esistenza di Luigi Miceli gli abbia meritato un posto di primo ordine nella storia del patriottismo italiano.

Io quindi, come concittadino dell'onor. Miceli, non avrei potuto che associarmi alle lodi

tributate dal nostro onorevole Presidente, o meglio ancora tacermi.

Ma un episodio, a cui ha accennato lo stesso nostro Presidente, parmi degno di fissare ancora per qualche altro minuto l'attenzione del Senato, come quello che caratterizza l'uomo. Da esso si è tratti a considerare quanto da piccole circostanze possano talvolta derivare grandi avvenimenti.

E l'episodio è questo:

Garibaldi, venuto da Caprera sul continente per guidare la spedizione dei Mille, era molto esitante alla partenza, e faceva dipendere la spedizione dalle notizie positive che potevano aversi dei moti insurrezionali in Sicilia. Egli stesso nelle sue *Memorie* ci racconta che un telegramma pervenutogli da Malta, col quale gli si diceva che quei moti erano quasi totalmente sedati, che i rivoluzionari erano sbandati e che moltissimi di essi si trovavano già rifugiati a Malta, poco mancò che non facesse definitivamente desistere dall'impresa.

Luigi Miceli era in rapporti con un suo concittadino, impiegato telegrafico a Genova, certo Angelo Scura, persona a lui devotissima, che lo informava di tutte le notizie, concernenti le cospirazioni patriottiche e che giungevano a sua conoscenza per ragioni del suo ufficio. Lo Scura il 4 maggio comunicò al Miceli copia di un telegramma spedito al Governo di Torino dall'ammiraglio D'Aste, stazionante nelle acque di Palermo: in tale telegramma si affermava che il moto rivoluzionario era completamente soffocato, che g'insorti parte erano stati arrestati, parte si erano dispersi, e che soltanto qualche piccolo resto di bande si aggirava nelle campagne di Marsala.

Luigi Miceli tenne gelosamente per sè questa comunicazione fino a poche ore prima della partenza. Solo in quelle ultime ore convocò Domenico Mauro, Raffaele Carbonari e Francesco Stocco, calabresi ed intimi suoi, e comunicò loro la notizia, facendoli giurare di mantenere il segreto e facendo obbligo di parteciparla unicamente a Garibaldi, solo quando si fosse in alto mare, a chi di essi si trovasse imbarcato col generale sullo stesso piroscampo. Spettò a Francesco Stocco di adempiere tale missione, perchè dei tre, egli solo, salpando da Quarto, fu quello che s'imbarcò sul *Piemonte* assieme al generale.

Scesi a Talamone, Garibaldi volle vedere il Miceli, volle conoscere il testo del telegramma; e quando seppe tutto da lui - per quel che ne narra Raffaele De Cesare in un libro stampato nel 1889 - «sclamò: «Solo l'anima dannata di un calabrese poteva far questo: bravo, Miceli!»»

Si tenne poscia consiglio tra i capi della spedizione; e, nonostante la sconsigliata notizia, si decise di proseguire nell'impresa e di sbarcare naturalmente a Marsala, invece che in altra località dell'isola.

Francesco Sprovieri nei suoi «Ricordi politici e militari» dice di avere avuto conoscenza del telegramma dell'ammiraglio D'Aste prima di partire da Quarto, essendo egli l'intermediario tra Scura e Miceli.

La provincia di Catanzaro elevò, una ventina di anni or sono, al generale Francesco Stocco, morto nel 1879, un monumento, nel quale a questo episodio s'ispirò l'artista. Infatti, lo Stocco è rappresentato nell'atto di accennare col gesto alla località di Marsala come approdo della spedizione, ed il monumento stesso porta il motto: «a Marsala».

Ora consideri il Senato quali conseguenze sulle sorti d'Italia abbia potuto avere quel segreto tenuto da Miceli. Senza quell'atto di grande patriottismo, di temerario coraggio, di ardimento indomito di un valoroso impaziente di scuotere il proprio paese e redimerlo dal giogo borbonico, forse la gloriosa schiera dei Mille non sarebbe salpata dal fatal lido di Quarto, e forse noi ancora oggi non siederemmo in questo Senato della Roma italiana. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Mi permetta l'illustre Presidente ed il Senato che, unendo la mia alle parole di compianto pel perduto collega Miceli, io mandi il voto ed il saluto dell'anima mia e dei suoi commilitoni alla memoria dell'eroico compagno d'armi, che fra i Mille di Marsala rappresentava, con altri valorosissimi suoi compaesani, la nobile e forte Calabria, ed il Miceli specialmente la terra di Cosenza, che fu bagnata dal sangue dei martiri Veneziani, fratelli Bandiera e Moro nel 1864. Questo saluto sale dall'anima nostra, dall'anima de' suoi compagni d'armi.

Il nome di Luigi Miceli sarà sempre ricordato tra i più generosi, fra i più benemeriti

patriotti che hanno avuto la buona sorte di prender parte alle battaglie combattute per il nostro risorgimento. (*Benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

ROSSI L. Le parole del nostro onor. Presidente improntate sempre ai concetti più nobili ed alti non avrebbero bisogno di aggiunte, nè di commenti. Fortunato egli che, pur nell'età più tarda, conserva tanta freschezza e soavità di sentimenti, e li sa esprimere, in queste tristi circostanze, con parole commoventi, così che ci pare di sentire dal suo labbro venerando quel che ci frema nel cuore.

Soltanto mi si permetta di ricordare un'altra volta la grande figura del senatore Ascoli il cui nome ha varcato trionfalmente le frontiere della patria, onorando nel mondo, col proprio, il grande nome d'Italia.

Lo segnalo al Senato facendo mie le calde ed affettuose parole pronunciate con sì nobile slancio dal nostro illustre Presidente. (*Bene. Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso dell'onor. Presidente del Senato e quelli dei senatori che hanno preso la parola, dimostrano quanto gravi siano le perdite che ha fatto il paese in questi giorni. Il Miceli, uno dei più ardenti patrioti, uno di quegli uomini, a cui si può senza esagerazione dire che noi dobbiamo di avere una patria; il De Angeli, uno dei più grandi industriali che ha segnato una grande pagina nel risorgimento economico d'Italia; l'Ascoli vanto della scienza filologica; il Pucci uno di coloro che hanno dato una marina all'Italia.

Di fronte a queste perdite, il Governo non può che esprimere il suo più vivo dolore, e rimpiangere che il Senato ed il paese abbiano a vedere sparire queste grandi figure. (*Vive approvazioni*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Senato mi consenta che, come ministro della marina, alle nobile parole pronunziate dal nostro illustre Presidente per il collega amatissimo

Guglielmo Pucci, tenente generale del Genio navale a riposo, io qualch'un'altra soltanto ne aggiunga per presentare il mio cordoglio personale e quello dei Corpi della Regia marina.

Entrato giovanissimo nel Genio navale, Guglielmo Pucci ne salì rapidamente tutti i gradi, fino a raggiungere la più alta posizione nel Corpo.

Egli compì missioni importanti sia in Italia che all'estero, ebbe la fortuna di coadiuvare il Saint-Bon ed il Brin, all'epoca della rigenerazione del maggior sviluppo della nostra marina.

A lui dobbiamo le massime principali che regolano tuttavia l'andamento sia tecnico che amministrativo dei nostri Regi arsenali.

Mente positiva, profondo matematico, il Pucci, in tutte le sue varie manifestazioni, portò il contributo della sua vasta cultura, con una coscienza intemerata e un affetto vivissimo per la Marina, non mai smentitosi fino all'ultimo istante della sua onorata esistenza.

Con Guglielmo Pucci si è spenta una nobile figura di uomo, tutto dedito al lavoro e al culto della patria; la memoria di lui resterà lungamente nella Marina, alla quale egli lascia un così largo tributo del suo sapere e del suo affetto. (*Approvazioni*).

Rinvio della discussione del progetto di legge:
« Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331).

PRESIDENTE. Il disegno di legge relativo all'impianto di vie funicolari aeree, di cui fu nel dicembre scorso incominciata la discussione, come il Senato ricorda, venne rinviato all'Ufficio centrale con l'incarico di prepararne una nuova redazione. L'Ufficio centrale ora m'invita a chiedere al Senato di consentire che, per ora, sia tolto dall'ordine del giorno tale disegno di legge, salvo poi a rimmetterlo appena l'Ufficio centrale abbia preparato la nuova redazione e riferito in proposito.

Se non vi sono osservazioni in contrario, detto progetto di legge sarà tolto dall'ordine del giorno. Così rimane stabilito.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Cerruti Alberto ha presentato al ministro della guerra la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra per sapere se e quando intenda provvedere alla nuova sistemazione della piazza di Genova, in modo da poter sopprimere tutte le numerose servitù militari che dipendono da quelle vecchie opere di fortificazioni addossate alla città, che non sono più rispondenti alla necessità della difesa ».

Aggiungerò che, dietro concerti presi tra l'interpellante e il ministro della guerra, questi è disposto a rispondere all'interpellanza nella seduta di lunedì; quindi l'interpellanza sarà posta all'ordine del giorno della tornata di lunedì, 4 febbraio.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero a voler procedere al sorteggio degli Uffici.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Arrivabene
 Astengo
 Badini
 Balenzano
 Beltrani-Scalia
 Bettoni
 Bianchi
 Bocconi
 Bombrini
 Boncompagni-Ludovisi
 Cadolini
 Gagnola
 Cardarelli
 Caselli
 Chiesa
 Cittadella Vicodarzere
 Cognata
 Coletti
 Compagna Pietro
 Cordopatri
 Cotti
 Del Zio
 De Martino Giacomo
 De Siervo

Di Camporeale
 Di Martino Girolamo
 Dini
 Di Revel Genova
 Driquet
 Durante
 Facheris
 Faina Eugenio
 Faraggiana
 Finali
 Frescot
 Frola
 Gabba
 Greppi
 Guarneri
 Lioy
 Lorenzini
 Maragliano
 Mariotti Filippo
 Masi
 Melodia
 Menafoglio
 Monteverde
 Morandi
 Morin
 Moscuza
 Pacinotti
 Pagano-Guarnaschelli
 Pedotti
 Peiroleri
 Pessina
 Polvere
 Ponti
 Quarta
 Racioppi
 Rossi Giuseppe
 Ruffo Bagnara
 Saletta
 Sanseverino
 Strozzi
 Taverna
 Tiepolo
 Tittoni
 Tortarolo
 Tranfo

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Arcoleo
 Atenolfi

Baldissera
Barracco Roberto
Borgnini
Caldesi
Calenda
Camerini
Candiani
Canevaro
Cannizzaro
Capellini
Carafa
Caravaggio
Carducci
Carta Mameli
Cerruti Valentino
Chigi-Zondadari
Civelli
Colocci
Colombo
Colonna Fabrizio
D'Adda
D'Ancona
De Cristoforis
De Cupis
De Seta
De Sonnaz
Di Marzo
Di Sambuy
Di Scalea
Di San Giuliano
Doria d'Eboli
Doria Pamphili
Farina
Fergola
Fiocca
Frigerio
Ginistrelli
Giorgini
Gravina
Guiccioli
Lucchini
Medici
Morra
Mosso
Oliveri
Pasolini
Paternò
Pellegrini
Plutino
Ponza di San Martino
Prinetti

Ricotti
Rignon
Riolo
Rossi Angelo
Rossi Girolamo
Scialoja
Senise Carmine
Senise Tommaso
Todaro
Tolomei
Tommasini
Tornielli
Trinchera
Visocchi
Zumbini

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
Adamoli
Avarna
Bacelli
Bassini
Bava-Beccaris
Biscaretti
Bodio
Bonasi
Bonvicini
Bordonaro
Caracciolo di Castagneta
Caruso
Cavalli
Colmayer
Comparetti
Contarini
Conti
Corsini
Cruciani Alibrandi
Cucchi
De Cesare
De Renzi
Di Casalotto
Di Prampero
D'Ovidio Francesco
Emo Capodilista
Faina Zeffirino
Fecia di Cossato
Figoli de Geneys
Gattini
Gherardini
Giorgi

Grocco
 Guglielmi
 Luciani
 Majelli
 Majnoni d'Intignano
 Malvano
 Mangiagalli
 Mariotti Giovanni
 Mirabello
 Morisani
 Muniechi
 Niccolini
 Orengo
 Palumbo
 Papadopoli
 Parona
 Parpaglia
 Pasolini-Zanelli
 Paternostro
 Pisa
 Rossi Luigi
 Resti-Ferrari
 Racagni
 Rattazzi
 Saladini
 Santamaria-Nicolini
 Schupfer
 Severi
 Spinola
 Tajani
 Tassi
 Treves
 Valotti
 Vigoni Giuseppe
 Volterra
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Albini
 Bacci
 Balestra
 Beltrami
 Besozzi
 Borgatta
 Brusa
 Cadenazzi
 Caetani
 Calabria
 Caracciolo di Sarno

Carle
 Carnazza Puglisi
 Casana
 Cavasola
 Cerruti Alberto
 Cibrario
 Compagna Francesco
 Colonna Prospero
 D'Ali
 De Giovanni
 De Larderel
 Delfico
 De Mari
 De Marinis
 Di Revel Ignazio
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Ambrogio
 D'Ovidio Enrico
 Ellero
 Fabrizi
 Ferro Luzi
 Fogazzaro
 Grassi-Pasini
 Inghilleri
 Lanza
 Lanzara
 Manassei
 Manfrin
 Mangili
 Mantegazza
 Marazio
 Massabò
 Massarucci
 Mazzolani
 Mezzanotte
 Mirri
 Nannarone
 Oddone
 Piaggio
 Pierantoni
 Ponzio Vaglia
 Quigini Puliga
 Riberi
 Rossi Giovanni
 Sani
 San Martino
 Sismondo
 Sormani-Moretti
 Tasca-Lanza
 Torrigiani
 Trotti

Vaccaj
Vidari
Viganò
Villari
Vischi
Visconti-Venosta

UFFICIO V.

S. A. R. il principe Ferdinando
Alfazio
Amato-Pojero
Annaratone
Aporti
Armò
Aula
Aventi
Barracco Giovanni
Bertini
Blaserna
Boncompagni-Ottoboni
Borghese
Buonamici
Cardona
Carnazza-Amari
Carutti
Cefaly
Codronchi
Consiglio
D'Antona
D'Arco
D'Ayala Valva
De La Penne
Del Lungo
Del Giudice
Del Mayno
Di Carpegna
Di Collobiano
Di Terranova Pignatelli
Doria Giacomo
Faldella
Fava
Garroni
Golgi
Guala
Guerrieri-Gonzaga
Levi
Manfredi
Martelli
Martinelli
Martuscelli

Nigra
Odescalchi
Palberti
Pansa
Patamia
Pelloux Leone
Pelloux Luigi
Petrella
Pinelli
Ponsiglioni
Primerano
Pullè
Ricciuti
Ridolfi
Righi
Roux
Sacchetti
Schiaparelli
Schininà di Sant'Elia
Serena
Siacci
Sonnino
Speroni
Tournon
Vacchelli
Veronese
Vigoni Giulio

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti: « Assicurazione obbligatoria dei contadini per gl' infortuni sul lavoro ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta d'iniziativa del senatore Conti sull'assicurazione obbligatoria dei contadini per gl' infortuni sul lavoro.

Ricordo al Senato che, secondo l'art. 83 del nostro regolamento, dopo lo svolgimento della proposta, il Senato delibererà se creda, o no, di prenderlo in considerazione. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione.

Il senatore Conti ha facoltà di parlare.

CONTI. La legge per gli infortuni sul lavoro, a favore degli operai delle industrie manifatturiere, è una delle tante sbocciate e fiorite nell'ultimo ventennio, e che argutamente uno scrittore, del quale duolmi di non ricordare il nome, chiamò *primavera di legislazione sociale*.

Questa legislazione, però, è impropriamente

chiamata *sociale*, perchè, invece, per il numero ristretto di lavoratori ai quali si applica, non è che legislazione *operaia industriale*. E se venne chiamata *sociale* perchè si propone di concorrere nella grande opera di pacificazione tra le varie classi sociali, le quali furono sempre in antagonismo di interessi; da quest'opera — ammesso che riesca a compierla — rimarrebbe esclusa la grandissima maggioranza dei lavoratori, cioè *quelli della terra*.

Non è duopo dire a voi che ogni legge, tanto per la sua natura che per le sue funzioni, è sociale quando deve essere applicata ad assicurare certi determinati vantaggi o a garantire da certi determinati danni la generalità dei cittadini di uno Stato, vale a dire quando, almeno intenzionalmente, si propone di interpretare e applicare l'antica ideale sentenza o formula, che la legge è *fatta per tutti, ed è eguale per tutti*.

Finora, invece, le leggi denominate *sociali* sono destinate, tanto nel campo economico che in quello giuridico-politico, a tutelare e garantire gli interessi materiali e morali di determinate classi, per le quali vengono a costituire una specie di legislazione privilegiata, e non di rado avviene che il privilegio accordato e riconosciuto come diritto di una classe, si risolve in aggravio per altre classi antagonistiche, per le quali diventa imposizione di una ingiustizia legale.

Non si può obiettare che qui si insista esageratamente su una semplice questione di parola o di frase, o se in una formula — imperocchè nella pratica, vale a dire nella realtà, non di rado dietro la esteriorità di una questione apparentemente di forma, che sembra destituita di ogni importanza e serietà, sta la sostanza — e talvolta il pericolo — di una questione di giustizia sociale della massima gravità.

Fu già, inoltre, affermato e dimostrato che tutte queste leggi, le quali hanno un determinato scopo sociale, sebbene siano state fatte soltanto per gli operai industriali propriamente detti, presentano dei vuoti, delle omissioni, delle deficienze, cui ormai si riconosce indispensabile mettere rimedio con opportune riforme.

La legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, a brevissima distanza della sua applicazione — cioè nel 1905 — venne colpita della gravissima censura di non aver

corrisposto alle legittime aspettative. Di che si ha prova nel progetto Rava per modificazioni alla citata legge, e nella relazione Crespi che lo accompagna, presentati alla Camera dei Deputati il 1° febbraio 1906.

Da questa, come da altre censure che sarebbe superfluo citare, si può desumere, con ragione, che, generalmente, nella elaborazione della *legislazione sociale*, l'astrazione teorica, la tendenza accademica, l'idealismo sentimentale, che formano il substrato etnico della nostra psicologia e quindi della nostra intellettualità, abbiano sopraffatto il senso pratico e offuscata la visione chiara, lucida e completa dei bisogni che reclamano il loro soddisfacimento, dei nuovi diritti in formazione, il loro riconoscimento e sanzione, ed hanno dato forma e sostanza a quel criterio di equità distributiva, che avrebbe dovuto presiedere tanto al soddisfacimento dei bisogni che al riconoscimento ed alla sanzione dei diritti.

Questo diciamo nella migliore e più benevola ipotesi.

Ma la relazione al progetto di modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli autorizza a ritenere che altre meno interessate e meno confessabili ragioni abbiano contribuito a rendere così manchevole quella legge.

Infatti, la citata relazione Crespi, fra altro, afferma apertamente che alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli *manco durante la sua ultima elaborazione il concorso di uffici e di uomini che avrebbero dovuto essere a contatto con gli operai e con le industrie*, donde la necessità di speciali istruzioni ai prefetti perchè nell'applicazione della legge si usasse *una equa tolleranza per evitare turbamenti dannosi*.

Non è sicuro — perchè è bene parlare schiettamente — che la riforma proposta a questa legge rappresenti, praticamente, un miglioramento reale per la classe operaia. Anzi, molti egregi, cospicui e competentissimi industriali, sono decisamente contrari alla riforma stessa, nell'interesse degli operai, poichè il lavoro continuativo di 8 ore e mezzo (in realtà di 9 ore effettive) per le donne ed i fanciulli affermano che riuscirà più deleterio assai che non il lavoro notturno.

Ma, senza insistere ora nelle previsioni per

l'avvenire, si può affermare che colui il quale volesse ricercare seriamente e con intenti pratici le cause principali della deficienza di tante leggi, per le quali pure studiarono e si affaticarono tanti uomini egregi, troverebbe subito argomento a parecchie osservazioni, diverse d'indole e di causa, ma concomitanti negli effetti. Anzitutto - e questa è forse la condizione più importante - queste leggi sociali, almeno apparentemente, più che proteggere reali e positivi interessi, vengono a turbare ed a sconvolgere consuetudini secolari che hanno preso forma, valore e forma d'interessi.

Poi, queste leggi non vengono mai applicate con quella rapidità e con quella severa energia che sarebbero necessarie.

Troppo facilmente si tollerano gli abusi, si chiude un occhio sulle contravvenzioni, troppo facilmente si consentono le eccezioni, le proroghe, gli adattamenti e le transazioni, e così si dimentica o si offende il principio fondamentale di ogni legge, e cioè, che una legge, se è buona, bisogna applicarla rigorosamente, e se è cattiva si deve abolirla.

Nè valga l'obbiezione che le industrie hanno le loro esigenze imperiose, poichè l'esperienza ha ormai dimostrato che anche le esigenze che si affermano refrattarie ad ogni modificazione, in realtà sono suscettibili di piegarsi ad ogni adattamento. Non è che questione di un po' di tempo e di pazienza.

In secondo luogo - e questo è un fatto che produce la più penosa impressione; mentre tutto - tutto relativamente - è stato studiato, discusso e applicato a favore quasi esclusivo degli operai di città e delle industrie - *nulla, nulla è stato fatto, contemporaneamente, per i diciotto o venti milioni di lavoratori della terra.*

Eppure sono i contadini che con le loro fatiche producono il necessario alla vita di tutti, mentre gli altri in gran parte producono il superfluo, o per lo meno assai più del necessario, e sono i contadini che per molte industrie, specialmente le tessili, rappresentano il massimo contingente di consumatori, e permettono agli industriali di assegnare larghe mercedi ai loro operai e lautissimi dividendi agli azionisti.

Infatti l'Italia non ha colonie che siano, come le inglesi, le principali consumatrici dei prodotti industriali della madre patria, e sarebbe quindi curioso e interessante vedere cosa suc-

cederebbe di queste industrie nostre e dei loro operai, se i contadini italiani, stanchi di essere dimenticati e mistificati da tutti i partiti politici, emigrassero in massa! Le leggi più importanti fra quelle sociali, e cioè le leggi per gli infortuni sul lavoro, e quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si occupano con prevalenza pressochè esclusiva di quei lavoratori che più comunemente si sogliono chiamare *operai industriali*; e dei lavoratori della terra, cioè dei contadini, solo in quanto appartengono ad aziende agricole con organizzazione industriale, vale a dire dove il lavoro è eseguito con macchine a motore.

La ingiustizia, per non dire la odiosità di questa enorme disparità di trattamento fra lavoratori e operai, a danno dei più necessari e utili a tutti, ormai non è più messa in dubbio da alcuno, e già talune iniziative sono sorte allo scopo di farla scomparire.

Come è noto, il Consorzio milanese della Società Agraria di Lombardia, ha indetto un concorso a premio, e in apposita circolare dichiara che lo scopo del premio è quello di *dare ampio incremento alla iniziativa dell'associazione tra i proprietari e conduttori di fondi della provincia di Milano, che mira a diffondere tra il ceto agricolo l'assicurazione dei coloni contro gli infortuni sul lavoro.*

Il Comizio agrario di Milano, fin dal mese di marzo 1906, esprimeva il proprio parere favorevole col seguente ordine del giorno:

« L'assemblea presso il Comizio agrario di Milano plaude alla iniziativa propugnata dall'associazione fra proprietari e conduttori di fondi, ed esorta le classi proprietarie e conduttrici di terre a provvedere all'assicurazione spontanea dei loro dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ».

Il Comizio agrario di Lodi, a sua volta, votò il seguente ordine del giorno:

« Gli agricoltori del Lodigiano, riuniti in assemblea, riconosciuta la necessità di provvedere all'assicurazione dei coloni, sia perchè ciò risponde ad un concetto di previdenza e di pacificazione sociale, sia perchè gli agricoltori stessi corrono minore l'alea di pagare forti indennizzi in caso d'infortunio dei propri coloni, a sensi del nostro Codice civile;

« Fanno voti:

« Perchè gli agricoltori tutti del Lodigiano

provvedano all'assicurazione dei propri coloni contro gl' infortuni sul lavoro ».

Anche il Consiglio direttivo dell'Associazione agraria del Basso Veronese ha preso in seria considerazione quest'assicurazione, la quale, oltre al rispondere ad un alto concetto di umanità e di giustizia, coopera ad evitare l'accentuarsi dell'incessante lotta che, in forma più o meno aperta ed acuta, inevitabilmente si agita fra capitale e mano d'opera ».

Chissà quanti altri sodalizi — dei quali ora mi mancano comunicazioni sicure — hanno fatto come quelli sopra citati! Ma ognuno comprende che coi citati casi siamo ancora sul terreno astratto e quasi idealista dei semplici voti e delle raccomandazioni platoniche.

In forma più pratica aveva però cercato di provvedere il Comizio agrario di Lodi col nuovo patto colonico da esso studiato e formulato. In questo patto, negli articoli 27 e 36 è ammesso il principio che per gl' infortuni sul lavoro dei coloni si debba provvedere tanto nel caso di inabilità permanente e temporanea che in quello di morte del contadino capo-famiglia, ed il detto contratto, che riguarda esclusivamente i soci di quel Comizio, porta le seguenti indennità:

A) *Pei contadini salariati a cibaria intera:*

L. 1000 in caso di morte;

» 1200 » di invalidità permanente;

L. 0.50 al giorno, dopo il quinto giorno di malattia, in caso di invalidità temporanea.

B) *Per tutti gli altri* (personale avventizio, donne, fanciulli, ecc.) la metà di quanto è rispettivamente fissato per i salariati a cibaria intera.

C) *Per la responsabilità civile:*

L. 1,200 per individuo;

» 10,000 per catastrofe collettiva.

A troncane ogni esitanza od ogni dubbio circa le difficoltà pratiche per l'attuazione di questa nuova legge, è bene mettere in rilievo che già alcune Società di assicurazione hanno studiato e messo in pratica speciali contratti per l'assicurazione dei contadini obbligati e non obbligati — braccianti, avventizi — contro gl' infortuni sul lavoro.

Questi contratti sono stipulati tanto privatamente quanto con associazioni, come, ad esempio, l'Associazione dei proprietari e conduttori di fondi di Lombardia, l'Associazione agraria del Basso Veronese, la Federazione tra gli agri-

coltori della Lomellina, ed altri sodalizi consimili.

Fra i privati che hanno concluso contratti di assicurazione, sono da notarsi il duca de la Rochefoucauld per i suoi possessi di Cerignola, il marchese Tanari sindaco di Bologna, il conte di Mirafiori, l'onor. Masselli di S. Severo, il cav. Pavia di Casalmonteferrato e molti altri.

I contratti di assicurazione che ho esaminato, non sono però ispirati tutti ai medesimi criteri, si potrebbe dire che la concezione dell'infortunio sul lavoro agricolo, delle responsabilità che esso crea, dei doveri e dei diritti personali e sociali che ne derivano, varia da società a società.

Ne ho studiato due tipi, concepiti con diversa larghezza di vedute e che differenziano tra loro per la maggiore o minore estensione e applicazione della assicurazione a tutti, o solamente a determinate categorie di lavoratori agricoli, come per la maggiore o minore misura del risarcimento. Infatti, in uno di questi tipi di contratto l'assicurazione comprende solo gl' infortuni avvenuti nel lavoro di sfrondatura e potatura dei gelsi, e quelli inerenti alla coltivazione dei bachi ed al raccolto dei bozzoli, assicurazione che dura per un periodo di cinquanta giorni.

In altro tipo invece sono compresi tutti i lavori agricoli senza distinzione, ed il modo di commisurazione è semplicissimo e pratico perchè ragguaglia il premio alla superficie del terreno coltivato, e non richiede alcun deposito preventivo.

Questo secondo tipo di contratto è certamente preferibile, perchè se l'assicurazione degl' infortuni sul lavoro agricolo deve essere resa obbligatoria per legge, è logico e giusto che comprenda tutte le diverse categorie di lavori, e lavoratori senza esclusione alcuna e che l'assicurazione sia fatta di anno in anno e non per brevi periodi o speciali lavori, giacchè volendosi compiere un atto di giustizia sociale, sarebbe per lo meno strano che in esso fosse contenuta una deplorabile lacuna.

In questo contratto, inoltre, è compresa, come ho già accennato in precedenza, anche la responsabilità civile dei proprietari e conduttori di fondi — e perciò, nelle applicazioni che se ne fecero sinora, esso venne preferito tanto dalle associazioni che dai privati.

Il premio di assicurazione dei contadini anzichè sulle mercedi, come nelle industrie manifatturiere, è commisurato sulla superficie del podere, e varia da un minimo di L. 0.12 a un massimo di L. 0.17 per ogni pertica milanese. In questa differenza da 12 a 17 centesimi sono comprese tutte le categorie dei contadini, secondo i lavori cui sono adibiti e secondo i maggiori o minori rischi cui sono esposti.

Qui, come ho detto, si parla di pertiche milanesi. La pertica milanese corrisponde alla superficie di mq. 654.517, e siccome questi contratti sono stati fatti, sinora, quasi esclusivamente in Lombardia, la tariffa del premio, per maggior comodità, ha preso per base de' suoi calcoli, la misura milanese; ma trasferendo il computo della misura regionale, di antica consuetudine, a quella legale dell'ara, decaro ed ettaro si avrà il seguente risultato. Per ogni ettaro di terreno - pari a 10,000 mq. di superficie e cioè a pertiche milanesi 15 e 7 tavole circa - la società assicuratrice non fa pagare che L. 1.80.

Le indennità vengono calcolate con i multipli di legge fino al limite di L. 2500 per il caso di morte, L. 3000 per il caso di invalidità permanente, e L. 1 al giorno nel caso di invalidità temporanea.

Qui credo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su due punti, nei quali io mi scosto, col mio progetto, dal principio adottato dalle Società che hanno assunto l'esercizio dell'assicurazione anche di questi infortuni agricoli.

Nei contratti di assicurazione finora applicati, i contadini *avventizi* sono collocati in una categoria inferiore a quella dei *fissi* o *obbligati*: vale a dire che se il bracciante assunto ad opera per otto o dieci giorni in un podere, viene colpito da infortunio, il risarcimento è inferiore di un terzo ed anche della metà, di quello stabilito per il contadino che vive e lavora tutto l'anno nello stesso podere.

Io, questa differenza di trattamento, non l'approvo. Che l'infortunio colpisca un *obbligato* o un *avventizio*, la gravità delle sue conseguenze non scema, anzi, secondo ogni probabilità, è maggiore per l'avventizio che per l'obbligato. Teoricamente la responsabilità per il proprietario o conduttore del fondo è riconosciuta eguale, tanto in un caso che nell'altro, e se esiste ob-

bligo di risarcimento, non si comprende perchè la misura debba variare soltanto per la diversità di posizione dei due lavoratori. Se un bracciante o avventizio, per un infortunio sul lavoro, viene a perdere una gamba - se eguale infortunio viene a colpire un obbligato con regolare patto colonico - la gamba perduta ha forse maggiore o minor valore per l'uno piuttosto che per l'altro?

E non si rileva subito che la perdita di un membro essenziale cagionante la invalidità permanente, sarà, nelle sue conseguenze, assai più grave per l'avventizio che per l'obbligato?

Trattasi qui di una legge che non si basa sullo *strictum ius*, ma che tende ad un fine altissimo di giustizia sociale, quindi, il principio che ne è, per così dire, il midollo spinale, deve essere eguale per tutti i beneficiati dalla legge. Eguale il danno, eguale il risarcimento.

L'altro punto controverso è il seguente: Nei pochi contratti finora vigenti, l'indennizzo per l'invalidità assoluta, permanente, è maggiore che nei casi di morte.

Anche questo criterio di commisurazione, esplicito in forma così assoluta, parmi informato di evidente ingiustizia.

L'invalidità permanente, assoluta al lavoro, può non impedire ad un contadino di rendersi ancora utile in qualche modo alla famiglia. Ma la morte di un capo-famiglia, che lasci indietro, supponiamo, la moglie malaticcia e parecchi figli in tenera età, ha conseguenze talmente gravi e dolorose, che non si riesce a comprendere in virtù di quale ragionamento, un infortunio simile debba essere risarcito in misura inferiore alla invalidità permanente, assoluta.

Entrambi questi infortuni creano una situazione così tormentosa, sia all'individuo che ne è colpito, sia alla sua famiglia, che io, nella proposta presentata a questo altissimo Consesso, ho creduto che la parificazione del risarcimento per i due casi di infortuni, si imponesse come un dovere di coscienza.

Parmi opportuno, a questo punto, manifestare i miei apprezzamenti intorno ad alcuni punti sui quali probabilmente potrà fermarsi l'esame dell'Ufficio centrale, se il Senato crederà di prendere in considerazione la mia proposta. Su di essi io non ho, di deliberato proposito insistito, poichè quel che a me importa

sovratutto è che sia sancito il principio generale della obbligatorietà dell'assicurazione, salvo al Senato di deliberare tutte le modalità.

L'assicurazione degli infortuni sul lavoro agricolo, presentemente è libera e naturalmente non essendo sussidiata da una legge dello Stato, nè da opportuni regolamenti, ha dovuto per forza continuare l'assicurazione entro determinati limiti, vale a dire finora si è limitata a quei contadini, che dipendono direttamente dal proprietario del fondo oppure dal fittabile.

Ma vi sono altresì le famiglie coloniche, le quali assumono la conduzione di appezzamenti di terra, pagando un congruo affitto in danaro. Questi coloni rappresentano, ben si comprende, una categoria di lavoratori rurali che facilmente sfuggirebbero agli obblighi della presente legge, perchè essi non sono dipendenti nè dal proprietario nè dal fittabile.

Infatti, la legge francese, di cui farò cenno più innanzi, e che ora è allo studio, non solo non comprende queste piccole aziende rurali, famigliari, ma non fa obbligo, al capo di esse, di assicurare neanche quei due o tre collaboratori, non appartenenti alla famiglia, che venissero assunti temporaneamente.

Sarebbe questo un inconveniente grave, una deplorabile lacuna della legge, se realmente non fosse possibile provvedervi.

Ma l'Ufficio centrale del Senato potrà facilmente colmare questa lacuna, col sancire l'obbligo assoluto in qualsiasi proprietario di essere garante e responsabile della assicurazione di tutti quelli che lavorano sui suoi fondi, in qualunque forma e modo sia pattuita l'affittanza, e salvo, in singoli casi, l'obbligo negli assicurati di rimborsare al proprietario una parte dell'importo dell'assicurazione — come del resto è stabilito anche nella mia proposta di legge all'articolo 4, e come indirettamente emerge dal successivo articolo 5. Qui mi aspetto una osservazione. Certamente qualcuno vorrà sapere perchè, se il contratto di mezzadria distribuisce pesi e prodotti in perfetta metà fra proprietario e colono — io invece, all'art. 4, assegno la spesa della assicurazione, per due terzi a carico del proprietario e per un terzo a carico del coltivatore della terra. La risposta è facile. Io sono di coloro i quali difendono ad ogni costo la proprietà individuale, perchè la credono fermamente necessaria al graduale progresso civile.

Ma siccome la proprietà, alla quale tutti aspirano, costituisce una posizione privilegiata di fatto e di diritto, in confronto di coloro che non sono riusciti a conquistarla — così al fatto di godere questo privilegio unisco il dovere di sopportare la maggior parte dei pesi che occorrono alle funzioni dello Stato ed alla applicazione delle leggi sociali che lo Stato stesso crede utile di sancire.

Del resto, tale questione, ammesso che possa generare dubbi, incertezze di interpretazione, o, comunque, controversie, si potrebbe egualmente risolverla applicando il criterio che ha dettato il terzo alinea dell'art. 11 del regolamento per la esecuzione della legge 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai industriali.

Detto alinea è così concepito:

« Quando i componenti la famiglia del capo o esercente, partecipano materialmente al lavoro o vi soprintendono, e ricorrono inoltre le condizioni indicate nell'art. 2 della legge (testo unico) l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti ».

Ognuno rileva subito la identità della situazione e come l'art. 2 della legge da me proposta, corrisponda l'art. 2 della legge 31 gennaio 1904 per gli operai delle industrie. Ma, ad evitare ogni difficoltà di applicazione, basta, a mio avviso, che la legge sancisca in via assoluta la responsabilità del proprietario, dando una maggiore estensione e concedendo le maggiori facilitazioni alle disposizioni contenute negli art. 17, 18 e 19 che riguardano la costituzione dei Consorzi e Sindacati di assicurazione.

Un altro punto che sfugge, praticamente, all'assicurazione libera, ora applicata limitatissimamente, e su cui dovrà fermare la sua attenzione l'assicurazione obbligatoria per legge dello Stato, è quella delle affittanze collettive, che in alcune provincie nostre hanno preso una certa diffusione.

I miei illustri colleghi sanno che queste affittanze sono costituite in due forme: o in quella di società cooperative, o in quella di società civile.

Nulla v'è da osservare rispetto alle affittanze collettive cooperative, perchè la loro forma, per legge, è vincolata alla coesistenza della personalità giuridica, e quindi si trovano già nelle

condizioni richieste dalla legge per l'assicurazione obbligatoria - vale a dire l'esistenza di una responsabilità legale, riconosciuta e sancita.

Nel caso poi che si tratti di affittanze collettive in forma di società civile, è evidente che queste dovranno domandare il loro riconoscimento in ente giuridico, per gli effetti derivanti dalla presente legge, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro agricolo.

Ma anche a questo provvederà, nella sua illuminata esperienza, l'Ufficio centrale del Senato, sia nelle modificazioni che crederà opportuno di introdurre nel mio disegno di legge, sia a mezzo del regolamento che il Ministero crederà di formulare per la esecuzione della medesima.

Certo è che una volta sancito il principio della obbligatorietà, le varie difficoltà di applicazione, anche di carattere giuridico, troveranno facilmente una soluzione soddisfacente. Parmi avere in questo modo preso in esame tutti i molteplici casi che può presentare l'assicurazione che io vorrei veder imposta per legge dall'iniziativa del Senato; e parmi altresì di avere sufficientemente chiarite le ragioni delle divergenze fra i contratti, ora in uso, e le disposizioni sancite nella presente proposta di legge.

Credo però mio debito esprimere qui tutta la mia approvazione per la correttezza con cui è stata ed è finora applicata questa forma di assicurazione, per la semplicità e agevolezza con cui si è cercato di disciplinarla senza creare ostacoli e difficoltà con inutili e ingombranti formalità.

Queste facilitazioni consistono specialmente nel non chiedere un deposito preventivo - come è obbligo invece, per le assicurazioni degli operai industriali - e nel non imporre ai proprietari la tenuta di alcun libro di registrazione dei contadini e delle loro mercedi, di guisa che gli agricoltori sono esonerati da una quantità di noie burocratiche, fastidiose.

Questa seconda facilitazione è facilmente spiegabile, poichè il premio di assicurazione è basato, non sul numero dei lavoratori e sull'importo complessivo delle loro mercedi, ma sulla misura legale del podere, tanto che si potrebbe dire, per una singolare astrazione giuridica, che non sono assicurati i contadini, ma bensì è assicurato il fondo.

In merito alla prima facilitazione, bisogna avvertire che l'obbligo del deposito, nelle assicurazioni industriali, è giustificato come una garanzia prescritta dalla legge; ma in realtà non è che una delle tante vessazioni con cui l'erario intende salvaguardare i suoi diritti fiscali.

Vorrei quindi raccomandare ai miei egregi ed esperti colleghi del Senato, che essi avessero a seguire il criterio di escludere da questa legge e dal suo regolamento ogni intervento del fisco.

Ora, dunque, che le Società di assicurazione, con mirabile semplicità di metodo, hanno risolto il problema di questa speciale previdenza per ogni categoria di contadini, ora che è stato trovato e applicato il modo di sollevare proprietari e conduttori di fondi da ogni opprimente formalismo burocratico, nessuna giustificazione è più possibile per lasciar sussistere più a lungo un contrasto così stridente fra il riconoscimento di ogni diritto, negli uni, a provvedimenti protettivi, e tanta mancanza e indifferenza per gli altri, come se questi fossero « *de iure* » privi di ogni diritto.

L'odiosità di questo contrasto è ormai sentita dappertutto, poichè in ogni Stato si sta studiando il modo di farlo scomparire e per la prima, la Francia, nella seduta della Camera dei deputati, 14 gennaio 1906, venne presentato un *projet de résolution*, in un articolo unico, così formulato:

« La Chambre désireuse de protéger les ouvriers agricoles comme les ouvriers de l'industrie, invite le Gouvernement à présenter pendant la session ordinaire de 1906, un projet de loi pour l'assurance des ouvriers de l'agriculture contre les accidents dont ils sont victimes dans leur travail ».

La Commissione incaricata di esaminare questo *projet de résolution*, lo approvò, e con sua relazione, 11 luglio 1906, propose alla Camera di accettarlo, e il Viviani, ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo presentò alla Camera nel novembre scorso.

Questo progetto, che ora segue il suo cammino parlamentare, consta di 13 articoli, e per dire la verità, l'impressione che se ne riceve leggendolo, è quella di una elaborazione stentata, come di un progetto subito ma non accettato volentieri, e quindi mancante di since-

rità e di convinzione, e di questo i miei onorevoli colleghi potranno facilmente persuadersene prendendolo in esame, mentre ciò esorbiterebbe dal mio compito.

Ritornando ad un giudizio precedente e per avviarmi alla conclusione, dirò che la disparità di trattamento, per gl'infortuni sul lavoro, fra operai industriali e operai della terra, urta pure contro tutte le tendenze dello spirito moderno, e offende i principii giuridici fondamentali del consorzio civile, i quali proclamano, come già ebbi a dire in principio, che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge.

Le iniziative private, che io ho citato e documentato, indicano inoltre chiaramente che l'intervento del Parlamento arriverebbe al momento opportuno, perchè tale opera di alta giustizia sociale troverebbe ben preparata l'opinione pubblica, e per ciò:

Considerando che all'indifferenza del passato verso i contadini i quali rappresentano i due terzi della popolazione del Regno, è doveroso e urgente sostituire una assidua cura di utili istituzioni di previdenza, adattata all'ambiente, al tenore di vita, ai bisogni, agli interessi materiali e morali dei lavoratori dei campi, nonchè al valore ed all'importanza dell'opera loro nella economia nazionale;

Considerando che avvenimenti abbastanza vicini hanno dimostrato e dimostrano che il vero pericolo sociale cova e fermenta fra le popolazioni agricole, mantenute nell'ignoranza, male e settariamente organizzate da propagande, le cui finalità sono la distruzione d'ogni ordine morale e sociale;

Tenuto conto che con questa legge di pareggiamento si muove un altro passo verso la realizzazione del desiderio generale che diminuisca sensibilmente la tanta deplorata e dannosa immigrazione dei lavoratori della terra alle città;

E tenendo pur conto, infine, che per gli articoli 17, 18 e 19 della mia proposta di legge, la spesa dell'assicurazione sarà di molto ridotta tanto per i proprietari che per i mezzadri, perchè i Consorzi all'uopo costituiti non hanno, come le Società industriali, azionisti ai quali garantire interessi e dividendi sul capitale azionario da essi versato;

Per tutto ciò, e per quante altre considerazioni più persuasive che potranno derivare da indagini e studi più diligenti e più cauti dei miei, nutro fiducia che il Senato vorrà prendere in considerazione questo mio progetto di legge e che il nostro autorevolissimo Ufficio centrale lo esaminerà, con quella altissima competenza e con quella obbiettività ed elevatezza di criteri che tutti gli riconoscono; lo correggerà dove è difettoso, lo completerà ove sia manchevole, e lo perfezionerà in modo da accogliere, come io mi auguro, il suffragio unanime de' miei onorevolissimi colleghi del Senato, nonchè quello dell'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. A norma dell'art. 83 del nostro regolamento, debbo ora interrogare il Senato se intende o no di prendere in considerazione la proposta di legge del senatore Conti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il concetto e gli intenti ai quali s'ispira l'iniziativa dell'onor. senatore Conti non possono che trovare eco di viva simpatia, e sono degni dell'animo generoso di lui, che diede l'esempio dell'apostolato dei fatti in favore dei suoi contadini. Ed io sarei felice se mi fosse consentito di secondarlo con un'adesione piena e senza riserve. Ma d'altra parte non saprei, nè potrei darla ad una proposta legislativa, che si discosta radicalmente dai criteri fondamentali e dalle basi della nostra legislazione sull'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro.

Non è questa l'ora di seguire l'onor. senatore Conti nell'esame della questione, sebbene possa invogliarmi lo studio ampio e diligente da lui compiuto. Mi basta, trattandosi della sola presa in considerazione, dare ragione delle mie riserve.

Il legislatore ha voluto provvedere alla tutela degli operai addetti alle industrie nelle quali è prevalente l'eventualità del rischio professionale; dove sono maggiori e più frequenti le vittime degli infortuni sul lavoro, e nelle quali, per la natura loro o per il modo in cui sono esercitate, riesce più difficile l'indagine sulla colpa e precisare le responsabilità. E,

quindi, l'obbligo dell'assicurazione è anzitutto prescritto a favore delle persone che lavorano nelle miniere alla produzione del gas e delle forze elettriche, e nelle industrie che trattano materie esplodenti. Per tutte queste s'è sancita l'assicurazione obbligatoria qualunque sia il numero degli operai e il modo in cui sono esercitate.

Vengono dopo gli operai degli opifici industriali, dove si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da una forza diversa di quella dell'uomo che le adopera.

La legge quindi non si estende alle industrie nelle quali si adoperano macchine utensili di cui gli stessi operai si servono per i lavori che compiono. Ben vede l'onorevole senatore Conti, che è ingiusto l'addebito che egli fa al legislatore di essere stato parziale, perchè non concede il vantaggio dell'assicurazione obbligatoria anche ai lavoratori agricoli.

Unicamente gli operai occupati nei lavori ai quali ho poc'anzi accennato si avvantaggiano dei provvedimenti del legislatore e gli stessi operai agricoli che sono destinati ad aziende agricole ordinate, secondo ricordò l'onorevole senatore Conti, col sistema industriale, o che lavorano nelle macchine agrarie, godono gli stessi vantaggi relativamente alle assicurazioni degli operai addetti agli opifici. Invece, è ben altro il concetto al quale si informa il disegno di legge dell'onorevole Conti. Esso ci condurrebbe a mutare il sistema e i criteri della nostra legislazione, e ad estendere l'obbligo dell'assicurazione agli operai e delle industrie che si valgono ugualmente di utensili che cagionano infortuni non minori di quelli provenienti dagli strumenti adoperati dai contadini. Nei laboratori dei falegnami gli operai, anche non valendosi di macchine, usano pialle, seghe, accette, trivelli, ecc., nell'officina del fabbro ferraio adoprano il maglio, il martello.

Le condizioni di lavoro di questi operai, che pur non s'avvantaggiano della legge, non sono diverse da quelle degli agricoltori che adoperano zappe e ronche, ecc.

E ciò riprova che è immeritato il rimprovero d'ingiusta disparità di trattamento fatta ai lavoratori dei campi. Il legislatore li tutela al pari degli altri quando lavorano nelle stesse condizioni di pericolo nelle quali è imposto l'obbligo dell'assicurazione. Anzi con la legge

del 1903 lo si estese alle imprese per taglio e riduzione di piante nei boschi. Anche le leggi sul lavoro degli altri Stati hanno proceduto con gli stessi criteri delle nostre. Ne offrono esempio la legislazione germanica e la francese. È vero, secondo ha ricordato l'onorevole Conti, che in Francia, or volgono pochi mesi, fu presentato un disegno di legge con intendimento quasi identico a quello da lui oggi svolto. Ma in pari tempo egli non ha taciuto i suoi dubbi sulla efficacia di quella proposta legislativa.

Mi consenta gli dica che la critica da lui mossa a quel progetto colpisce in certo qual modo anche il suo, nel quale si riscontrano incertezze non minori, derivanti dalla difficoltà di disciplinare questa materia. Esse nascono dalla stessa varietà di rapporti e di contratti tra i proprietari, i conduttori di fondi e i salariati.

Il disegno di legge palesa queste incertezze. Infatti, nell'indicare i lavoratori dei campi, ai quali verrebbe estesa l'assicurazione, mentre da una parte sembra che intenda comprenderli tutti, salariati o meno, lascia il dubbio se la estenda ai mezzadri o ai coloni parziari.

Non parlo della definizione dell'infortunio diversa da quella che ne dà la nostra legge, ed è accolta dalle estere.

Tutto questo spiega le mie riserve. Del resto discuteremo a suo tempo il disegno di legge, quando cioè riferirà l'Ufficio centrale.

Intanto non voglio lasciar cadere le critiche mosse alla nostra legislazione sociale dall'onorevole senatore Conti. Egli ha detto che essa procede mal sicura, e con un succedersi di riforme che ne accusano i difetti e soggiunse che non provvede a tutti i bisogni delle classi operaie, e perciò non merita nemmeno il nome di legislazione sociale.

A me il severo giudizio pare immeritato. Sarebbe stato un errore improvvisare riforme obbedendo a concetti teorici, senza tener conto delle necessità pratiche. La nostra legislazione sociale, come avvenne in tutti i paesi, si svolse gradualmente, obbedendo alle condizioni e alle necessità dei tempi nuovi e delle mutate condizioni giuridiche e sociali del lavoro.

E per ciò essa non ha detto l'ultima parola; ma l'esperienza ed i bisogni la faranno sempre più migliorare.

La stessa sorte hanno avuto le leggi sugli infortuni; e non sarebbe senza pericolo procedere con il sistema voluto dall'onor. Conti, la cui proposta avrebbe l'effetto di estendere l'assicurazione oltre che ad altre categorie d'operai industriali, anche a milioni di coltivatori, senza essersi reso conto delle conseguenze che potrebbe avere sulle condizioni dell'industria agraria.

Ma, ripeto, non è detta l'ultima parola sull'opera legislativa delle istituzioni di previdenza e tutela del lavoro; ed io sarò felice se dalla discussione della proposta dell'onor. Conti verranno consigli e suggerimenti utili a quelle classi rurali che sono forza e nerbo della nazione. (*Approvazioni*).

Detto questo, io non mi oppongo alla presa in considerazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onor. Conti non facendo altre osservazioni, pongo ai voti la presa in considerazione della sua proposta di legge.

I senatori che intendono approvarla favoriscano di alzarsi.

La presa in considerazione è approvata.

La proposta sarà mandata agli Uffici e seguirà la procedura ordinaria stabilita dal nostro regolamento.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Canevaro.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che è pervenuta alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro, la quale, secondo l'art. 81 del nostro regolamento, sarà passata agli Uffici perchè né autorizzino, se credono, la lettura.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sul « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa ».

Prego il ministro dell'interno di dichiarare se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Mariotti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 385-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Primo iscritto è l'onor. Cavasola, che ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Signori Senatori! Un incidente improvviso ed inaspettato dell'ultimo giorno delle nostre sedute del dicembre, mi ha quasi automaticamente messo in prima linea per la discussione di questo progetto di legge. Io oggi assolvo il mio impegno, modestamente preso, senza dimenticare l'urgenza dell'ora che fugge, per non mancare al dovere di non togliere troppo tempo ai più valorosi oratori che mi seguiranno.

Questo progetto, del quale io accennerò più rapidamente che sia possibile i punti essenziali, nasce dal bisogno generalmente riconosciuto e diuturnamente constatato, di provvedere al funzionamento della giustizia amministrativa, non più impartita da organi corrispondenti alla mole degli affari, i quali nacquerono in ristretto numero, per la novità introdotta con la legge del 1889 nelle nostre istituzioni pubbliche; ma poi a mano a mano ingrossarono, perchè il lavoro legislativo accrebbe le ragioni dei ricorsi e la notizia della difesa contenziosa, propagandosi, incitò e provocò l'accrescersi di anno in anno dei ricorsi.

Di guisa che, rimanendo ferma negli stessi limiti originari la Sezione del Consiglio di Stato chiamata ad amministrare la giustizia, e crescendo d'altra parte smisuratamente di anno in anno il numero dei ricorsi, siamo arrivati al punto, che in oggi sovente quell'istituto che abbiamo creato per assicurare una difesa agli interessi amministrativi, riesce ad essi di novero.

Infatti, signori senatori, non ho bisogno di dirlo a voi, l'amministrazione per sua natura non comporta i lunghi indugi nelle risoluzioni; vale più alle volte un mediocre provvedimento vicino e pronto, che non una sapiente sentenza a tre anni di distanza, quando è già mutata la condizione delle cose, quando quel rapporto giuridico al quale si voleva dare un riparo, una soddisfazione, è mutato, e intorno a quello

sono cresciute altre condizioni che non si possono più impunemente distruggere, nè modificare. Quindi io credo che, per quelle notizie ormai generalissime, non solo negli uffici governativi, non solo nel campo professionale, ma in tutto il paese che picchia e aspetta e chiede e non ottiene, sia ormai così certa, così nota la condizione tristissima di cose, nella quale si trova la Sezione contenziosa del Consiglio di Stato, che non vi è bisogno di altro argomento per persuadere su questo punto voi, che seguite con attenzione continua lo svolgimento delle istituzioni nazionali.

Dunque il progetto è nato dal bisogno; e questo bisogno più volte spinse i Governi che si sono succeduti a presentare progetti di miglioramento, progetti che sono arenati per via e per ragioni che è inutile ricercare, non arrivarono in porto. Il Governo attuale appena costituito o ricostituito, si è fatto premura di presentare il nuovo progetto, che oggi viene in discussione; della quale premura io non posso che dargli lode, aggiungendo l'augurio di poterlo plaudire se riuscirà a portarlo presto definitivamente in porto. Il che vuol dire che io sostanzialmente, come ebbi incidentalmente a dichiarare altra volta, sono favorevole al progetto. Per parte mia, non cerco che di portare quel contributo che io posso per la mia esperienza personale, al fine di superare quelle piccole difficoltà per togliere qualche difetto (permettetemi che così io lo chiami) e colmare qualche lacuna per rendere migliore, se è possibile, la proposta, renderla più pratica e più rispondente all'uso quotidiano. Non credo con questo di far atto di presunzione; i progetti stessi che si sono succeduti e che sono stati studiati da Commissioni parlamentari e da Commissioni ministeriali, quantunque presentati dagli stessi ministri che ne avevano già presentati altri precedentemente, non furono mai identici, hanno sempre portato un seguito di modificazioni. Il che vuol dire che non si è raggiunta d'un tratto la perfezione in questo lavoro, che continua il movimento delle idee, che vi è ancora del posto per tutti gli operai intorno alla medesima opera, senza disconoscerne l'importanza ed il valore. Ed io così faccio.

Questo progetto, come ho avuto l'onore di dirvi or ora, è sorto dalla necessità di provvedere alle esigenze della giustizia contenziosa.

Però l'on. Presidente del Consiglio, presentandolo, ha creduto bene di aggiungermi anche una parte che riguarda il Consiglio di Stato nella esplicazione della sua funzione consultiva. Egli ha fatto benissimo a far così.

Non sono riforme, lo dichiara il Governo stesso, proponente, nella sua relazione; non sono riforme radicali, sono ritocchi utili.

Io non posso trattenermi sopra le singole modificazioni alla legge del 1889 in questa parte; se occorrerà dire qualche cosa, lo si farà nella discussione degli articoli. Mi limito ora ad accennare alla più importante delle proposte per la parte consultiva, che è quella riguardante il ricorso straordinario previsto dall'art. 12, n. 4 della legge del 1889.

Come sapete, soltanto per ovviare a possibili inconvenienti, in mancanza di altro rimedio, è stato introdotto nella legge sul Consiglio di Stato il ricorso straordinario al Re, per la sola legittimità degli atti amministrativi, quando non sia più possibile produrre contro di essi ricorso in via gerarchica, e tale ricorso straordinario è risoluto mediante decreto Reale su parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Stato.

Si suol dire, nel linguaggio comune, che nel nostro sistema amministrativo il ricorso straordinario al Re è parallelo al ricorso contenzioso; e di questo parallelismo si fa proprio una condizione sistematica del nostro ordinamento.

Io, senza troppo fermarmi sulla abituale espressione, mi permetto di dire che trovo erronea questa maniera di considerare la cosa, perchè oggi non è sistematico affatto il ricorso straordinario al Re conservato all'articolo 12, n. 4 della legge del 1889: anzi è contro il sistema vigente. Quel ricorso è l'avanzo sopravvissuto di un sistema che è finito.

Il ricorso straordinario al Re era un rimedio che nasceva contemporaneo all'abolizione del Contenzioso amministrativo, per la legge sul Consiglio di Stato del 20 marzo 1865; e allora quando si proclamava l'unicità della giurisdizione, era logico e sistematico.

Allora si è creduto di iscrivere nella legge sul Consiglio di Stato quel rimedio straordinario per poter arrivare a quell'annullamento di un atto dell'autorità amministrativa, che la legge sul Contenzioso amministrativo vietava

completamente all' autorità giudiziaria di pronunciare.

Allora era sistematico il ricorso straordinario, ma in oggi non è sistematico, è contro il sistema, dal momento che nel sistema che vige è stato introdotto il Contenzioso amministrativo.

Non ostante ciò, io oggi non vengo qui a proporre l'abolizione, perchè non sarebbe utile praticamente allo stato delle cose il proporre novità radicali; io mi limito a queste osservazioni che ho avuto l'onore di esporre, con preghiera all'onor. ministro di tenerne conto per quel giorno, che egli promette non troppo lontano nella sua relazione, come già in un'altra precedente, di uno studio più completo e di una riforma più organica di tutta la legge sul Consiglio di Stato e della giustizia amministrativa.

Per oggi io mi limito a prendere atto con compiacenza che il progetto introduca un termine per la presentazione dei ricorsi straordinari.

Senza riserve approvo l'introduzione del termine di 180 giorni ai privati per ricorrere in via straordinaria al Re, ed appunto perchè trovo questo termine molto opportunamente introdotto, senza fare proposte formali, ma come raccomandazione, presento quella che anche per l'annullamento di ufficio sia adottato e rispettato in pratica il sistema di un termine, tanto per l'amministrazione quanto per le parti. Nè al giorno d'oggi è certamente utile, nè sano, nè direi giuridicamente encomiabile che il Governo abbia facoltà di revocare (come ha inventato al di là della legge un articolo del regolamento sulla legge comunale e provinciale), in qualunque tempo, vale a dire anche a 15 o 20 anni di distanza dalla loro emanazione, provvedimenti, disposizioni e risoluzioni, in base alle quali si è costituita tutta una condizione di cose che non può più essere distrutta, e si sono stabiliti rapporti giuridici nuovi che avevano fondamento nella buona fede, nella sicurezza di un provvedimento già emanato dall'autorità pubblica e pacificamente eseguito. Su questa parte io non aggiungo altro per mantenere fede alla mia promessa di essere breve.

Passiamo alla giustizia amministrativa, dalla quale s'intitola il progetto.

Di tutti i provvedimenti escogitati, senza dubbio fondamentale e unico risolutivo è quello dell'aumento del personale; perchè tutto il resto, egregi Colleghi, sta bene che ci sia, ma non produce nessun effetto utile per il disbrigo degli affari.

È ben fatto introdurre la perenzione per i ricorsi, dei quali non si chieda la discussione; perchè tutte le cose a questo mondo devono avere un fine, e perchè anche chi riceve l'intimazione di una impugnativa di un suo diritto o di un suo interesse, ha veramente diritto che, passato un certo tempo, lo si lasci in quiete e sappia di poter riposare sullo stato giuridico di cui è in possesso.

Benissimo fatto l'obbligo di domandare la fissazione di udienza. Ma, purtroppo, chi ha pratica di quel mondo, sa che non sono gli affari, dei quali non si chieda l'udienza, quelli che pesano e nuocciono, bensì i moltissimi dei quali si chiede invano l'udienza, anche per un anno o due di seguito, e non la si ottiene.

Dunque prescrizioni benissimo introdotte nell'interesse del servizio d'ordine della Sezione, nell'interesse dell'archivio. Benissimo; approvo, non val la pena di parlarne più; l'aumento del personale invece ha altra efficacia.

Questo è veramente il provvedimento che occorreva, perchè aumenta la possibilità del lavoro.

Così, quasi per rendere un omaggio più che una testimonianza, perchè di testimonianze non vi sarebbe bisogno, dico che il lavoro non avrebbe potuto essere più alacre, più costante, più assiduo di quello che è stato. Tutte le azioni però hanno un limite nelle forze, come nello spazio e nel tempo; non c'è azione che si possa spingere dagli individui all'infinito, al di là di quello che sia nella forza umana e di quello che sia consentito dal giorno.

La IV Sezione, per tutto quello che ha fatto, è benemerita; ma non poteva fare di più, e fare di più era indispensabile, perchè il bisogno del servizio, la necessità della giustizia amministrativa, richiedevano un maggior numero di trattazioni di affari. Questo maggior numero verrà dall'aumento del personale, il quale aumento, lo riconosco, è stato contenuto nei limiti del puro necessario.

Non credo fosse possibile fare una modificazione di organico più ristretta di quella che è

stata fatta; e di ciò merita lode il ministro che, pur mantenendo le Sezioni tutte quante in quel grado di funzionalità collegiale che si ritiene necessario, per tante considerazioni che qui è inutile ripetere, ha pur trovato modo, con una piccola diminuzione, con una piccola sottrazione alle singole parti, di comporre un nucleo abbastanza forte di consiglieri disponibili; in maniera che un piccolissimo aumento all'organico gli ha permesso di duplicare la Sezione contenziosa. Duplicazione di Sezione vuol dire duplicazione di lavoro; e di questo io mi felicito.

Ma non mi felicito altrettanto del modo come è stato distribuito il lavoro fra le due Sezioni. Per me, lo dichiaro francamente, non vedo la ragione per cui debbano esservi due Sezioni che agiscono, direi, in modo autonomo. Io non cerco, perchè sarebbe inutile, e poi mi porterebbe fuori dal mio intento, se la divisione debba essere fatta più in un modo che in un altro: se, come dice il progetto, una divisione di competenza debba essere segnata per ragioni di ricorso, ossia per legittimità o per merito, ovvero se debba essere fatta per materie, su altre basi.

Ciò che non mi persuade, e lo dico con la massima franchezza, è che ci sia un corpo contenzioso che si divida, per necessità che io chiamo d'ordine interno, in più parti insieme cooperanti alla medesima funzione e non pertanto con giurisdizione diversa; in parti che abbiano per legge attribuzioni così radicalmente distinte, come accadrà fra la quarta e la quinta Sezione, secondo il nuovo progetto. Io non trovo che nella giurisdizione ordinaria ci sia alcun collegio che abbia designate per legge le funzioni delle Sezioni nell'esercizio della giurisdizione. Là sono le grandi separazioni del civile e del penale, che rispondono a due Codici, a due legislazioni completamente diverse; ma quando siamo a parlare di giustizia amministrativa, questa si dispone tutta sul medesimo ordinamento, tutta sopra materie amministrative, tutta sopra atti di autorità del medesimo ordine. E allora io domando: questa divisione, per la quale non trovo una ragione nella natura delle cose, che ha l'apparenza, non di rafforzare una giurisdizione, ma di crearne due, donde nasce?

Io ve lo dico, perchè la sento così bene

dentro di me, che non ho ritegno di dirlo anche se sarò convinto di errore, anzi vorrei esser convinto di errore, la divisione nasce da questo, che il Consiglio di Stato, per quanto si voglia mantenere la sua unità nel titolo, si è sdoppiato nella natura, tanto che è inutile dire « la quarta Sezione e la quinta, oppure la quarta Sezione soltanto, che trattano del contenzioso, sono parti del Consiglio di Stato ». No: perchè il contenzioso nuovo è ben diverso dal vecchio, e le Sezioni contenziose non costituiscono più un tutt'uno colle altre parti del Consiglio di Stato; il contenzioso nuovo è nato appiccicato al Consiglio di Stato nella sua prima fase di esperimento.

Dapprima è nata una Sezione, ora ne nasce un'altra, e per mantenere l'unità nominale del Consiglio di Stato, che è ridotta al solo titolo, si creano queste Sezioni che si muovono indipendentemente l'una dall'altra, perchè loro manca il capo, perchè manca il presidente comune.

Ma se invece un giorno — e mi auguro, onorevole Presidente del Consiglio, che questo giorno non sia molto lontano — facessimo un Tribunale supremo amministrativo, staccato dal Consiglio di Stato, e lasciassimo il Consiglio di Stato alle sue funzioni statutarie e tradizionali, alle funzioni che ha dall'origine della sua creazione napoleonica per la parte consultiva, e la parte contenziosa andasse da sè, allora non ci sarebbe più questa necessità di assegnare per legge il lavoro alle Sezioni, perchè allora avreste un Presidente, il quale sovrasterebbe coll'autorità sua ugualmente a tutte le Sezioni e provvederebbe coll'autorità del suo ufficio.

Voi avreste il Tribunale amministrativo funzionante, senza bisogno che una Sezione avesse per legge una determinata giurisdizione e l'altra Sezione, sempre per legge, una diversa.

Quindi io su questo particolare, siccome non trovo la ragione di principio che mi possa guidare, non faccio questione di avere la divisione più in quel modo che è proposto, ovvero in un altro; io non sarei per la divisione, ma vorrei il capo. Il capo non c'è: bisogna per forza che mi addatti alla condizione che mi viene creata, augurando che essa duri poco per far posto a quell'altra sistemazione diversa, la quale dovrà venire e verrà. Perchè, se si è potuto andare avanti per 15 o 20 anni con la legge del 1889,

provvedendo con una sola Sezione contenziosa, non passerà nemmeno la metà dello stesso tempo, che si sentirà la necessità di crearne una terza per il moltiplicarsi degli interessi che si rivolgeranno alla giurisdizione amministrativa; ed a misura che si avrà l'ingrossamento dell'organo, si farà palese la necessità del Tribunale amministrativo separato. Allora non vi sarà più bisogno di questa divisione fra una Sezione e l'altra, perchè il Collegio sarà organicamente costituito.

Intanto, dato lo stato attuale delle cose che non si può mutare da un giorno all'altro, dato l'avviamento, data la necessità, considerata la responsabilità che sentirei, se facessi una proposta che potesse arrestare lo svolgimento di questo disegno di legge e impedirgli di arrivare presto alla sua attuazione (il che si risolverebbe nel protrarre più a lungo quel male che io stesso ho indicato e deplorato) mi piegherò a questa necessità.

E, per dare anche la dimostrazione che io mi piego sinceramente a tale necessità, per togliere completamente dalla mente di voi, egregi colleghi, che mi state ascoltando con tanta benevolenza, qualunque sospetto che io, dicendo di non insistere a fondo su questo punto, poi mi riservi di non darvi voto favorevole, io anticipo fin da ora la presentazione di un emendamento che è risolutivo.

Ripeto ancora una volta: mi duole che sorgano due giurisdizioni così parallele nell'interno del Consiglio di Stato contenzioso: avrei voluta una giurisdizione unica con due, con tre, con quante Sezioni avreste preferito, perchè per me la questione sostanziale non è nella composizione delle Sezioni o nella distribuzione del personale: la difficoltà che non arrivo a superare con la mia intelligenza è quella della divisione di giurisdizione. Ma, dato che tale difficoltà non s'intenda rimuovere, allora mi permetto di presentare alla Presidenza un emendamento su questo punto, che corregga la parte formale della legge, la quale, secondo me, ha una lacuna che bisogna colmare. Si crea la Sezione V, facendola nascere laddove già si specificano le materie della sua giurisdizione speciale, ossia all'articolo 25 della legge, senza premettere, nè aggiungere in alcun'altra parte del progetto contro quali atti si possa ricorrere e quali siano le condizioni di proponibilità dei

ricorsi alla nuova Sezione; come non si dica nulla che pareggi la V alla IV Sezione nel modo di funzionare, nelle forme dei ricorsi.

Io presento un emendamento, il quale non tocca per nulla la distribuzione delle funzioni, come il progetto di legge immagina e desidera, ma estende alla Sezione V la parte generale dell'art. 24, dove questo attribuisce alla Sezione IV di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge contra atti e provvedimenti, per i quali non vi sia rimedio in via gerarchica, nè competenza di altre giurisdizioni. Questa parte attributiva di potestà e determinativa delle condizioni fondamentali della sua esplicazione, deve essere necessariamente comune alle due Sezioni, ma deve essere esplicitamente detto in legge. Quindi il mio emendamento, che riesce un articolo aggiunto al progetto ed una riforma estensiva dell'art. 24 della legge, dice: « spetta alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo deliberante ecc. », trascrivendo le parole della legge del 1889. E poi, dopo il primo comma dell'art. 24 aggiunge questo secondo comma nuovo: « Per i ricorsi sulle materie indicate dall'art. 25 della presente legge (si parla della legge e dell'articolo che s'introduce in quella dell'89) o in disposizioni di leggi speciali, la giurisdizione si estende anche al merito ».

Perciò le due Sezioni, fino a questo punto, sono rette da disposizioni generali. Indi vengono le distinzioni in questa maniera:

« Sui ricorsi per legittimità pronunzia la Sezione IV.

« Sui ricorsi per legittimità e per merito pronunzia la Sezione V ».

Rimane adunque la vostra disposizione per le due competenze distinte; ma tutte e due esercitate a quelle condizioni che la legge non toccata riferirebbe esclusivamente alla IV Sezione.

E aggiungo questa osservazione: il progetto di legge detta:

« Si applica anche alla sezione V il comma 2° dell'art. 24, il quale dice così: « Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti

emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico».

L'aver richiamato questo solo comma dell'articolo 24 potrebbe far sorgere il dubbio che non si dovessero intendere egualmente richiamati gli altri. Col mio emendamento non vi può essere più alcun dubbio che si applichi tutto l'articolo 24 della legge anche alla Sezione V. Di maniera che con questo emendamento io sono fin da ora entrato sulla carreggiata del progetto; con esso dò prova che io, non consenziente nel principio, mi adatto per necessità di cose all'applicazione; concorro a migliorare la dizione della legge, pareggiando perfettamente le condizioni fondamentali della proponibilità dei ricorsi, senza che per far ciò si debba ricorrere a quella facoltà richiesta dal Governo del Re col penultimo articolo del progetto, di coordinare le disposizioni di legge col testo unico da farsi.

Io, i testi unici preferisco che trascrivano ciò che c'è negli altri testi che unificano, anziché aggiungano disposizioni nuove. Qui in tutto il progetto di legge questa parificazione di potestà e di condizioni dei ricorsi non c'era; io ho pensato bene di proporla, e su questo punto credo non sia più possibile neppure un'affermazione di dissenso nel campo pratico.

Proseguendo in questa mia rapida corsa, io accetto il rimedio escogitato della nuova creazione (nuova in quantochè viene disposta diversamente da quella che era per la legge dell'89) della adunanza plenaria delle due Sezioni per dirimere i conflitti tra l'una e l'altra e i contrasti di giudicati.

In questo punto si *parrà* veramente la *nobilitade* della nuova istituzione, perchè c'è qualche pericolo, malgrado la diligenza dell'Ufficio centrale nell'elencare le disposizioni speciali di legge che conferiscono alla Sezione contenziosa il giudizio di piena giurisdizione, il giudizio di legittimità e di merito insieme, che potranno accadere e accadranno soventi dei conflitti tra le due Sezioni, talvolta spontaneamente e più sovente provocati. Quegli espedienti dilatori che si allontanano coll'abolizione degli art. 40 e 41, ossia coll'impedimento dell'eccezione di incompetenza, molto facilmente si riprodurranno in conflitti provocati, o pretesi o ad arte sollevati tra l'una e l'altra Sezione.

Il rimedio è stato in proposito escogitato, nè

io saprei immaginarne uno migliore. Si riuniscono le Sezioni in una forma nuova prevista dalla legge: quattro consiglieri di una Sezione, quattro dell'altra, e un presidente, designati per decreto Reale in principio di anno, costituiranno questa speciale riunione di Sezioni, o adunanza plenaria, che deciderà dei conflitti; e, finchè si tratta di conflitti, non occorre aggiungere parola. Sta bene il rimedio anche per i contrasti di giudicati; ma per questi è necessario chiarire la portata della disposizione!

Nel progetto di legge non è detto o, per lo meno, non è detto abbastanza chiaro, o non l'ho compreso io, se l'adunanza plenaria risolva soltanto il contrasto di giudicato, il punto di diritto, e rimandi alla Sezione competente la decisione della causa, o se si investa anche della controversia e decida di essa. Credo sia questa una lacuna del progetto che valga la pena di colmare, e non occorrerà molto per farlo.

Secondo me, l'adunanza plenaria si investe e risolve. Ma, siccome si tratta di amministrare la giustizia, di esplicare una giurisdizione tassativamente assegnata, se c'è un'autorità diversa dalla designata che debba subentrare nel decidere, bisogna che sia la legge che lo dica.

Io non faccio una questione, direi ormai scolastica, sopra l'attribuzione alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa del giudizio sulla propria competenza. Teoricamente, per ricordi lontani della scuola, io sarei ancora, assolutamente, per il rispetto alla giurisdizione unica della Cassazione; tuttavia oggi si è formata, su questo particolare, un'opinione, alla quale il progetto rende omaggio, ed è quella che ogni magistrato debba giudicare della propria competenza. Quindi anche le Sezioni contenziose risolvano sulla competenza propria; e sta bene. Sta bene anche senza prestare intero credito all'opinione che l'eccezione di competenza fosse sempre o nel massimo numero delle volte un pretesto dilatorio. Molte volte era pure una garanzia della fermezza del giudicato della IV Sezione; almeno, regolata prima la competenza, non c'era pericolo che dopo la decisione un ricorso in Cassazione ne porasse l'annullamento, se non per i casi veramente rarissimi ed eccezionali dell'eccesso al potere. Ma, ripeto, io crederei di perdere tempo

ora a discutere di questa questione che si dà per risolta. Aggiungo soltanto che non è esatto, se mi permettete l'espressione del mio pensiero, non è esatto che il sottrarre il giudizio sulla competenza fosse a discapito della dignità o diminuisse l'autorità del giudice amministrativo, e nemmeno che creasse inconvenienti gravi.

Non era a scapito del giudice amministrativo il rispetto, prevalente fino allo scrupolo, per il diritto comune, colla sua tutela riservata alla Cassazione. Ma vada pure; la riserva ha fatto il suo tempo, ed è finita.

Andremo alla Cassazione per il ricorso.

Su questo particolare mi trattengo un momento per una questione di principio, e per una questione di forma e di conseguenze finanziarie.

Il nuovo progetto dispone che vi sarà contro le decisioni dell'autorità contenziosa amministrativa il ricorso ordinario alla Corte di Cassazione.

Ma dice la relazione ministeriale: « ci è parso più conveniente e riguardoso verso il supremo tribunale amministrativo di non esporlo ad un ricorso per eccesso di potere, quindi limitiamo il ricorso contro le decisioni che siano impugnate per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato ».

Qui io faccio una osservazione (se ne terrà quel conto che si crederà) ed è che, volere o no, con tale restrizione si tocca la legge del 31 marzo 1877, la quale pure è legge organica, la quale mantiene in mano alla Corte di Cassazione, come giudice unico supremo, l'osservanza della distribuzione delle funzioni e dell'esercizio di ciascuna nell'orbita costituzionale.

Quindi sono titubante sopra questo punto del progetto; e, sia detto di passaggio, toccando questa materia, la legge dovrebbe portare anche la firma del ministro di grazia e giustizia, perchè riguarda anche le attribuzioni della Cassazione. Su di che non mi voglio fermare più che tanto. Mi fermerò invece su quest'altra questione:

Io non comprendo bene (e sarò grato a chi me lo spiegherà) che cosa si voglia dire con la frase *per assoluto difetto della giurisdizione del Consiglio di Stato*, escluso l'eccesso di potere, perchè, secondo la giurisprudenza, ormai fermissima della Cassazione Romana, che giu-

dica di questi ricorsi, l'eccesso di potere lo si intende precisamente nel senso dell'assoluto difetto di giurisdizione. Questo è l'eccesso di potere che la Cassazione di Roma ha affermato rispetto alle giurisdizioni speciali. Avete giudicato fuori di ogni vostra giurisdizione: ecco l'eccesso di potere in base al quale vi condanno, casso la vostra decisione, per il num. 3 dell'articolo 3° della legge del 31 marzo 1877.

Io non vedo perciò motivo di toccare la legge organica del 1877, quando la conseguenza alla quale si vuole giungere rimanga la stessa.

Ma, se si dovesse toccare alla legge del marzo 1877 per togliere qualunque equivoco, qualunque dubbio, per togliere una espressione che non ha riscontro nelle altre leggi sulla materia, pregherei mi si consentisse di proporre questo cambiamento: ricorso soltanto per *assoluto difetto di competenza dell'autorità amministrativa*.

Ed allora ci intendiamo, perchè restiamo nei limiti della legge, restiamo in armonia con l'interpretazione che la Cassazione ha sempre dato a questo eccesso di potere.

Però questa è la parte che riguarda le dichiarazioni della legge; ora viene l'effetto.

L'effetto è che si va alla Corte di Cassazione per ricorso ordinario e allora finisce quello che si è detto della giustizia amministrativa, che deve essere non soltanto spedita, ma anche gratuita.

Ora l'eccezione d'incompetenza si porta alla Cassazione e la si fa risolvere come giudizio incidentale, senza bisogno di ricorso riassuntivo, nè di deposito, nè di bollo e di registro, come per un ricorso ordinario.

Muterà questo trattamento? La legge non dice nulla.

Io lo domando, perchè senza una disposizione speciale, si deve intendere che si applichino la procedura comune e la legge comune sul registro e sul bollo anche ai ricorsi, contro le decisioni della IV Sezione o della Giunta provinciale amministrativa, alla Cassazione; ciò che porta necessariamente una notevole diversità di trattamento.

Io non mi permetto in questa materia di fare una proposta formale; ma pregherei il Presidente del Consiglio di considerare se non fosse il caso d'introdurre, anche per questa parte,

il beneficio della metà, che è applicato per talune materie speciali di ricorso: deposito cioè di 75 lire, invece di 150, e l'esenzione dalla maggiore tassa di bollo.

Una disposizione della legge, fatta con sentimento benevolo ed opportuno e mantenuto dal progetto, è quella di dichiarare esplicitamente che tutti gli atti davanti alla giustizia amministrativa si regolano, quanto a tasse, secondo dispone la legge del bollo per gli atti amministrativi, senza tassa di registro; e difatti tutti gli atti sono scritti in carta da bollo da L. 1.20. Ma, se dobbiamo ricorrere contro una decisione della Quarta Sezione in base alla legge comune, nessuno degli atti che hanno servito al primo stadio della causa può servire in Cassazione, se non subisce il taglione del bollo accresciuto, e del registro.

Non metto in rilievo questa parte finanziaria per concretare alcuna proposta formale; perchè credo di doverla lasciare alla prudenza del Governo, affinchè veda se sia possibile di temperare le conseguenze finanziarie del cambiamento di sistema del ricorso. Per lo meno pregherei di assoggettare ad un trattamento di favore, o per dir meglio di riguardo, quei casi di ricorso alla Corte di cassazione in cui la Sezione Quarta o la Giunta provinciale amministrativa abbiano dichiarata di ufficio la loro incompetenza; almeno in questi casi, quando cioè le parti per conto loro non avrebbero dubitato della competenza e quindi non avrebbero mai ricorso alla Corte di cassazione. Giacchè è a prevedere che nei casi dubbi il giudice amministrativo, prima di pronunciare, vorrà sincerarsi e nella incertezza declinerà la sua competenza di ufficio, obbligando le parti a ricorrere, per il regolamento di competenza alla Cassazione. In tali casi vorrei che vi fosse un trattamento più benevolo in materia di tasse.

Io non mi spingo più in là nell'esame della legge. Chiedo però il permesso di fare una breve digressione per conto mio, fuori della legge stessa, oltre di essa.

Noi da parecchi anni abbiamo introdotto questo nuovo istituto della giustizia amministrativa, che in molti casi è un vero rimedio a lesioni di interessi, i quali prima non avevano legale tutela. Ma questa tutela non è riuscita completamente efficace, perchè non è stato previsto dalla legge il modo di dare esecuzione

alle decisioni della Quarta Sezione e della Giunta provinciale amministrativa. Queste decisioni si eseguono o non si eseguono, secondo che tenta all'amministrazione condannata o censurata. Ora, quando si tocca alla legge dell'ordinamento della giustizia amministrativa, io credo che, dopo avere provveduto a mettere l'istituzione in condizioni di funzionare in proporzione delle necessità del pubblico servizio, si dovrebbe anche aggiungere nella legge il modo di assicurare l'esecuzione dei giudicati. Poichè, altrimenti, o signori, è accademia, ma non è amministrazione di giustizia.

Io potrei citarvi, o egregi colleghi, esempi gravissimi di esecuzione mancata, con conseguenze gravi anche per i terzi indirettamente interessati. Io dichiaro, e con soddisfazione, non fosse altro perchè certi principi e certe massime le abbiamo acquistate alla medesima scuola, che non conosco nessun atto del Presidente del Consiglio attuale che possa cadere in questa categoria di resistenze alle decisioni pronunciate.

Voglio rendere anche omaggio ad un ministro che non è presente e a tutti i suoi predecessori, al ministro che è il più ossequente alle decisioni della IV Sezione. Intendo parlare del ministro della guerra; ho visto sempre che egli, forse per quella disciplina cui è abituato e che è sentita da tutti, anche dai capi, ho visto sempre, dico, che quando è pronunciata una sentenza, la rispetta.

Se andiamo fuori di là, tutte le teorie sono possibili e immaginabili. Vi sono ancora Ministri che pensano, dopo tanti anni dall'applicazione della legge del 1889, che l'annullamento di un decreto da parte dell'autorità contenziosa amministrativa, per divenire effettivo, richieda di necessità un nuovo decreto da parte delle amministrazioni, per la revoca di quel primo che già è stato annullato!

La resistenza o il ritardo nell'esecuzione che spesso frappongono le autorità è grave, e più restio di tutti io trovo il ministro di grazia e giustizia, il quale, non so perchè, forse perchè, non avendo la giustizia amministrativa rapporti col suo Ministero, egli non la crede giustizia, per conto suo non l'applica. Non parlo, Dio mi guardi, dell'attuale ministro, perchè, se fosse possibile che io mi riferissi a lui, tacerei, dal momento che egli non è presente; parlo dei

suoi predecessori e del sistema; e, se ci fosse il collega Scialoja, che è costretto in casa perchè infermo, potrebbe dirvi, per esempio, di un pretore la cui nomina è stata revocata, annullata dalla IV Sezione, e che fu lasciato a far sentenze. Eran valide quelle sentenze? Era amministrata legalmente quella giustizia? Colui che aveva perduto la investitura Reale, in nome della quale, a termine dello Statuto, amministrava la giustizia, poteva ancora amministrarla?

Io poi personalmente posso farvi fede di un notaio la cui nomina è stata annullata, e che il Ministero di grazia e giustizia, malgrado la notificazione della decisione per atto di usciere, ha mantenuto nelle funzioni per tanto tempo che ha potuto compiere 186 atti pubblici, dopo aver perduto la nomina di notaio. Io non nomino nè il notaio, nè la regione, nè tanto meno il distretto notarile, perchè non voglio mettere questa spina nell'animo di quegli infelici che hanno comprato, che hanno fatto testamento, che hanno accomodato i loro affari, servendosi dell'opera di quel notaio non più notaio. Chiudo su questi particolari e non insisto di più. Io ho dato un'idea di quel che può accadere; e vi dirò francamente che questo male è meno sensibile, meno grave in provincia; poichè è vero bensì che vi sono sindaci e comuni o altri enti locali che non si arrendono alle decisioni ad essi contrarie, specialmente in quei casi in cui hanno agito sotto la spinta delle passioni locali; ma è anche vero che in provincia vi sono autorità che fanno andare a posto le cose con molta maggiore diligenza. Se si tratta di decisioni della Giunta provinciale amministrativa, siccome, in fondo, la Giunta che giudica in contenzioso, partecipa poi alla Giunta tutoria, la decisione passa da un campo all'altro e la stessa autorità fa eseguire con provvedimenti d'ufficio quelle sentenze che ha pronunciato prima in contenzioso, e le cose vanno a posto. Poi il più delle volte vi è il prefetto, il quale, fin dove può arrivare, preme, e fa eseguire. La molla stessa degli interessi locali e della divisione dei partiti fa sì che alle volte le amministrazioni hanno maggior ritengo ad ostinarsi contro le decisioni che hanno annullato il loro provvedimento.

Io ho addotto, a titolo di dimostrazione, degli inconvenienti che accadono e la dimostrazione

ha il suo scopo; lo scopo è quello che vi si ripari. Convengo che è difficile la materia; convengo che un istituto apposito, che un rimedio scritto difficilmente si trova, anche cercandolo nella legislazione comparata.

(Una voce). « Ciò accade in tutto il mondo », CAVASOLA. Tanto peggio per tutto il mondo.

Io non posso rispondere che con un dilemma: o si fanno decisioni che devono servire ad un effetto utile e pratico, oppure aboliamo i tribunali che non possono dare forza alle loro sentenze.

Questo è logico, e secondo questo concetto mi permetterò presentare, come conclusione del lavoro al quale attendiamo insieme volentieri, mossi dal medesimo sentimento, per rafforzare l'istituto massimo della giustizia amministrativa, la proposta di una disposizione che, determinando la responsabilità di chi non esegue una decisione, si presenta almeno come il più logico e il più razionale dei mezzi di esecuzione. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al senatore Quarta, ma, stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito di questa discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa (N. 385 - *Seguito*);

Codice penale militare (N. 201);

Codice di proc. penale militare (N. 202);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1907 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.